

Il Single Supervisory Mechanism (SSM)

Glossario



Il Single Supervisory Mechanism (SSM)

Glossario

Dal 4 novembre 2014 è operativo il nuovo meccanismo unico di vigilanza (noto con l'acronimo SSM – Single Supervisory Mechanism) affidato alla Banca Centrale Europea (BCE o ECB in inglese). Ma già da prima, termini che non facevano parte del nostro glossario quotidiano (Comprehensive Assessment, Stress testing, Asset Quality Review, SREP, ecc.), sono diventati una realtà non solo per il sistema bancario nazionale, ma anche per i lettori dei giornali e per le famiglie italiane. Nasce da questa semplice constatazione l'idea di realizzare un glossario per spiegare ad un pubblico più vasto gli aspetti salienti del nuovo meccanismo unico di vigilanza (SSM).

Pertanto, questa prima edizione del glossario dell'SSM aiuta a comprendere tali cambiamenti fornendo la definizione dei principali termini tecnici (e non) della rivoluzione generata da questo meccanismo. Lo scopo del glossario è di rendere fruibili e, soprattutto, intelligibili nozioni ed acronimi il cui significato viene troppo soventemente dato per scontato. Infatti, leggere degli ABS (in un contesto finanziario e non meccanico) o di TLTRO, TLAC, o di JST rende la vita dei nostri *stakeholder* e clienti decisamente troppo complicata.

Come dice il Professor Donato Masciandaro nella sua prefazione, siamo dunque al *“calcio d'inizio di una nuova partita”* e *“il Glossario diventa indispensabile, perché ciascuno possa giocare la partita al meglio”*.

Milano, marzo 2015.

Stefano Lucchini
Direttore Centrale International
and Regulatory Affairs Intesa Sanpaolo

SSM: IL CALCIO D'INIZIO DI UNA NUOVA PARTITA

Donato Masciandaro*

SSM: cosa è? È l'acronimo di Single Supervisory Mechanism. Cosa è? È l'inizio dell'Unione Bancaria. Cosa è? È la partenza di una rivoluzione per i cittadini europei, che verrà gestita dalla BCE (o ECB). Cosa è? È la nostra Banca Centrale Europea, che sarà protagonista della nuova fase, insieme alla Banca d'Italia e all'Autorità Bancaria Europea (EBA). Da un acronimo ad una nuova era, e di nuovo ad altri acronimi. Per capire cosa sta accadendo, occorre un Glossario. Con un messaggio di fondo: per partecipare ad un cambio epocale, bisogna essere informati. Di continuo. Perché la partita riguarda tanti attori – famiglie, imprese, banche e autorità politiche e di controllo – e per di più si gioca contemporaneamente in tre diversi - metaforici - stadi: l'Europa, l'Italia, il Mondo.

1. L'Europa

L'Unione entra in una nuova era. Di fronte alla peggiore recessione del dopo Guerra, l'Europa poteva reagire frenando il processo di integrazione, oppure accelerando. Ha scelto la seconda strada, intraprendendo un percorso che inizia con l'unione bancaria e dovrà essere seguito dall'unione fiscale, per poi arrivare all'unione politica. Ed è un percorso che fa perno sull'unica istituzione tecnica che oggi può mettere in atto una azione di respiro europeo: la banca centrale con la sua politica monetaria. Con un obiettivo: se si vuole migliorare la vita dei cittadini europei, è necessario – ma non sufficiente – rendere l'alloca-

* Cattedra Intesa Sanpaolo in Financial Regulation, Università Luigi Bocconi, Milano.

zione delle risorse più efficiente. Un'economia efficiente si fonda su quattro pilastri: concorrenza sul mercato dei beni e dei servizi; flessibilità e pari opportunità nel mercato del lavoro; innovazione nella tecnologia; efficacia dello Stato nel produrre e far rispettare le regole fondamentali a tutela della persona e della proprietà. Solo in un tale perimetro, le politiche economiche possono essere compiutamente e stabilmente efficaci. In caso contrario, le singole strategie rischiano di avere effetti transitori, limitati, precari. Questo vale anche per l'unica politica che oggi ha una dimensione autenticamente europea: quella monetaria. In una economia efficiente, la politica monetaria può essere davvero decisiva nel contribuire ad una crescita economica regolare, avendo come suo obiettivo caratterizzante la stabilizzazione dell'inflazione.

Ad una condizione però: per essere credibile, la politica monetaria deve essere sottratta al controllo degli esecutivi politici, ed affidata ad una banca centrale che sia nel contempo indipendente dai governi in carica, ma contemporaneamente responsabilizzata da un mandato attraverso il quale rendere conto ai parlamenti ed in generale ai cittadini. Perché la storia e l'analisi economica hanno finora ampiamente dimostrato che i politici in carica hanno la sistematica tentazione di usare in modo distorto la politica monetaria: stampando moneta si possono temporaneamente risolvere – o solo momentaneamente nascondere agli occhi dei cittadini elettori – tutta una serie di squilibri macroeconomici (occupazionali, fiscali, bancari) che andrebbero affrontati con altre politiche economiche che, però, hanno agli occhi dei politici il brutto difetto di ridurre il consenso elettorale o ideologico. Oggi l'Unione Europea è un mix economico-istituzionale assolutamente unico: abbiamo un sistema economico ancora molto inefficiente, ma con una politica monetaria che è riuscita ad essere sufficientemente efficace, ma solo perché gestita da una banca centrale indipendente. Il sistema economico

europeo è inefficiente perché l'integrazione non ha ancora toccato in maniera compiuta, profonda e definitiva tutti i settori e tutti i Paesi. Di conseguenza l'integrazione ha dato i suoi frutti con il Mercato Unico dei beni e delle persone, ha aggiunto un architrave importante con la moneta unica gestita dalla BCE, ma tutto il resto è ancora frammentato ed eterogeneo. Ed allora l'instabilità è sempre dietro l'angolo: i costi delle eterogeneità nazionali delle singole politiche fiscali, delle politiche bancarie, ed infine delle politiche strutturali sono emersi in tutta evidenza durante la Grande Crisi. L'inefficienza complessiva del sistema ha minato il funzionamento delle parti integrate: ne hanno sofferto gli scambi reali e finanziari, l'efficacia della politica monetaria, anzi la stessa esistenza dell'Euro è stata nei momenti più delicati posta in discussione. La politica della BCE è riuscita ad evitare l'avvitamento totale dell'Unione solo grazie al *whatever it takes* del suo presidente Mario Draghi. Ma è evidentemente un equilibrio instabile: per vedere l'Europa avviata su un percorso di crescita stabile occorre che il sistema Unione diventi più efficiente, quindi più integrato (e non certo meno come suggeriscono talune spinte populistiche e nazionalistiche). In altri termini, occorre un *whatever it takes* anche sulle altre dimensioni della politica economica. Di conseguenza non bisogna annacquare le regole di convergenza delle politiche fiscali, ma occorre invece introdurre criteri di convergenza anche sulle politiche strutturali. L'idea di fondo è che sistemi nazionali più efficienti siano più realizzabili ed anche più efficaci con meccanismi di incentivo/controllo di natura sovranazionale. Ad esempio, un sistema Italia più efficiente grazie a meccanismi europei – quindi un'Europa più efficiente – renderebbe il gioco a somma positiva. Altrimenti, si rimarrà in un equilibrio instabile, in cui l'inefficienza complessiva intossica alla fine anche le oasi di efficacia. Inclusa la politica monetaria.

Il percorso di maggior integrazione è partito con l'Unione

Bancaria. Dal momento in cui l'Europa ha deciso di assegnare esplicitamente alla BCE anche le responsabilità di supervisione bancaria, la questione della stabilità finanziaria ha assunto una forte rilevanza nel perimetro della nostra banca centrale, con delle conseguenze sul suo ruolo che sono assolutamente inedite e peculiari, almeno se si guarda l'insieme delle banche centrali dei maggiori Paesi industrializzati. La BCE da quest'anno svolgerà due compiti ben distinti: da un lato quello di autorità della politica monetaria in virtù del quale continuerà ad avere come obiettivo la tutela della stabilità monetaria; dall'altro quello di autorità di supervisione bancaria e si occuperà anche di stabilità finanziaria. La nuova missione della BCE non è semplice: come mantenere la salvaguardia della stabilità monetaria come obiettivo caratterizzante, ed al contempo garantire anche la tutela della stabilità finanziaria? L'unica strada è agire nelle due politiche con tempi e modalità diverse, al fine di massimizzare le probabilità che le azioni nei due ambiti siano tra loro sinergiche o almeno neutre, riducendo quindi i rischi di conflitti. Per percorrere una simile strada, la BCE è voluta partire con il piede giusto, individuato nella affidabilità dei bilanci bancari. Bilanci affidabili sono il presidio irrinunciabile per avere un funzionamento sano e regolare dei mercati bancari e finanziari: quindi, tutelando a livello aziendale i presupposti della stabilità finanziaria, si assicura al contempo l'efficienza del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, da cui dipende l'efficacia nel perseguimento della stabilità monetaria. Una mano lava virtuosamente l'altra. Per questa ragione l'anno 2014 si è chiuso con il primo esercizio di vigilanza messo in atto dalla BCE, attraverso una valutazione (*Comprehensive Assessment* o CA) della robustezza dei bilanci dell'industria bancaria europea.

2. L'Italia

L'avvio dell'Unione Bancaria è avvenuto e si evolverà grazie ad un attore nazionale: la Banca d'Italia, che sarà al contempo un vigilante federale ed un vigilante nazionale. Sarà un vigilante federale in quanto parte del sistema europeo delle banche centrali, al cui vertice è posta la Banca centrale europea (BCE), che è diventata il baricentro della vigilanza bancaria europea. Ma allo stesso tempo la Banca d'Italia manterrà una centralità nella supervisione dei flussi finanziari nazionali, che tracima i confini del settore bancario. È doveroso oggi ricordare che l'Italia per troppo tempo ha avuto una architettura dei controlli finanziari frammentata ed obsoleta: le autorità di controllo erano addirittura cinque, originariamente dedicate ai controlli bancari (la Banca d'Italia) a quelli finanziari (la Consob) ed a quelli assicurativi (l'allora ISVAP); si aggiungevano controlli separati per i fondi pensioni (la Covip), e l'antiriciclaggio (l'allora UIC). Negli ultimi anni è accresciuta la centralità della Banca d'Italia, in cui sono di fatto confluiti, pur mantenendo una autonomia operativa, i controlli assicurativi (IVASS) ed antiriciclaggio (UIF).

Il nostro Paese ha adottato nei fatti un sistema duale, con ai vertici la Banca d'Italia e la Consob. Ciascuna di esse, a sua volta, è destinata ad essere parte attiva di una architettura europea. Oggi il grado di integrazione è più alto nel settore bancario, ma le riflessioni sull'Unione europea dei mercati dei capitali sono state avviate. Il duplice ruolo di supervisore europeo ed italiano impone alla Banca d'Italia di portare più Europa in Italia. La europeizzazione del sistema bancario italiano muoverà passi decisivi nel corso dei mesi a venire. L'approccio di vigilanza basato sui controlli prudenziali (capitale e liquidità) ha già visto applicare a tutte le banche europee rilevanti un doppio esercizio, per testare la robustezza dei loro bilanci: prima la valutazione della qualità degli attivi, poi le simulazioni basate su test da stress. In generale le banche italia-

ne sono arrivate all'appuntamento dell'Unione Bancaria avendo mostrato tutta la loro resilienza durante la Grande Crisi, ed anche dopo, nel successivo ed inevitabile processo di ricapitalizzazione: non va mai dimenticato come nel nostro Paese – a differenza di tutti i nostri maggiori partner europei – sia risultato finora sostanzialmente irrilevante il sostegno dello Stato alle banche. Ma sono le stesse banche che stanno toccando e toccheranno sempre di più con mano cosa significa diventare europee. Il meccanismo, che diventerà sistematico, di valutazione della qualità degli attivi e di attivazione degli stress test implica che sempre di più l'allocazione del credito – basata sulla valutazione continua dei flussi di reddito futuri e dei valori patrimoniali che contraddistinguono ciascuna impresa – dipenderà da metodi che esaltano senz'altro l'importanza delle informazioni oggettive e possono invece penalizzare la rilevanza dell'informazione meno standardizzabile e soggettiva. L'erogazione del credito alle imprese potrà e dovrà migliorare di qualità, divenendo necessariamente più selettiva. Per una semplice ragione: la banca non potrà più trascurare i rischi Paese che gravano sulla allocazione del credito. Il primo rischio Paese è rappresentato dalla scarsa patrimonializzazione delle imprese italiane, per cui tutti sappiamo che gli imprenditori possono essere ben capitalizzati, ma lo stesso non è automaticamente vero per le imprese. Il secondo rischio Paese è rappresentato da alcune forme di inefficienza della macchina pubblica che possono incidere sulla capacità di poter affidare il credito. La maggior difficoltà nel produrre reddito imporrà al sistema bancario di occuparsi anche delle proprie inefficienze interne, che possono rendere le strutture dei costi non sostenibili, anche in tempi brevi: a partire dalle reti di sportelli, passando al disegno della politica per il personale, ed arrivando all'architettura dell'assetto della proprietà e del controllo che caratterizza ciascuna di esse. La nuova vigilanza europea è destinata a dare un tratto

nuovo al modus operandi delle banche italiane; non solo a quelle di rilevanza sistemica ma anche alle altre banche che continueranno ad essere vigilate su base nazionale. La necessità di essere più efficienti sarà comune a tutti, ciascuno nel suo perimetro dimensionale e/o territoriale e/o specialistico. Su queste basi, è diffusa la previsione di una ripresa del processo di consolidamento bancario.

Allo stesso tempo, l'Europa bancaria necessiterebbe di una contaminazione di almeno due caratteristiche dell'approccio italiano. In primo luogo, l'importanza del credito commerciale alle imprese ed alle famiglie nell'ambito dell'attività bancaria. Gli eccessi di finanza hanno intossicato prima il sistema bancario, poi innescato la Grande Crisi. L'Unione deciderà nei prossimi mesi se e come reintrodurre forme di vigilanza strutturale nell'attività bancaria. È interesse dell'Italia e dell'Europa che il tema generale dei controlli strutturali non venga sepolto dall'interesse particolare di soggetti bancari specifici. In secondo luogo, l'importanza di una modello di supervisione attiva, che cioè non si appiattisca sui coefficienti di capitale e sulla cosiddetta disciplina di mercato. È il modello che ha caratterizzato la supervisione italiana, di cui vanno sottolineate le performance in termini di tutela della sana e prudente gestione, ed i cui principi sembrano informare il nuovo sistema di vigilanza europea. Occorre sperarlo, anche qui nell'interesse dell'Europa e dell'Italia. Un ruolo importante potrà essere giocato dall'Autorità Bancaria Europea (EBA), nel contribuire ad un disegno delle regole che abbia un orizzonte non congiunturale e creare le migliori condizioni per un coordinamento tra l'azione di politica monetaria e quella di vigilanza.

3. Il Mondo

Inizia l'Unione Bancaria, ma intanto il Mondo continua, con i suoi grandi attori geopolitici – gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina, la Russia, in generale le nuove economie emergenti – a definire nei fatti le regole dell'attività bancaria e finanziaria. Tutti guardano al nuovo disegno delle regole prudenziali (noto come Basilea Tre) che però rappresenta solo uno dei pilastri di una buona architettura regolamentare, essendocene – in linea di principio – almeno altri due: le regole strutturali e la tassazione del rischio sistemico. Sarebbe auspicabile che tutti e tre i pilastri fossero rafforzati; giova ricordare perché. L'obiettivo principale della regolamentazione bancaria è quello di evitare le crisi sistemiche, in cui errori di singoli operatori finiscono per procurare danni a tutta la collettività. La crisi sistemica nasce perché nell'assumersi il rischio d'impresa, le banche non tengono conto della probabilità di rischio sistemico. Le ragioni sono almeno due: innanzitutto non è facile da calcolare quale sia la relazione tra l'attività di una banca ed il rischio sistemico. In secondo luogo il banchiere può non avere alcun interesse a tener conto del rischio sistemico quando fa le sue scelte. Il rischio sistemico è allora esterno alla valutazione del singolo banchiere, divenendo appunto una esternalità negativa per tutto il sistema finanziario ed economico: c'è il rischio di danni diffusi e pubblici che nascono da scelte specifiche e private. Come si affronta allora il rischio sistemico? Le strade possibili sono tre, e riguardano tre modi diversi di gestire il rischio: si può tassare, oppure vietare, ovvero ponderare. La prima strada è fare in modo che il banchiere debba internalizzare il rischio sistemico. Questo è possibile disegnando una politica della tassazione delle attività bancarie e finanziarie che tenga conto di come la dimensione e la composizione di un certo portafoglio possa modificare il rischio sistemico (tassazione sistemica). La seconda strada è quella di vietare che le banche – che è l'unica impresa privata i cui debiti

possono essere usati come mezzo di pagamento – siano attive nei mercati finanziari a più alto rischio. Se sono imprese che vivono appunto di debito, occorre evitare che si impegnino nei settori più rischiosi (regolamentazione strutturale). Infine c'è una terza strada, che è quella che caratterizza Basilea Tre: si può ponderare il rischio, consentendo alle banche la massima libertà di scelta su mercati, prodotti e prezzi, purché le stesse banche siano dotate di un sufficiente capitale commisurato al rischio (regolamentazione prudenziale). Dalla fine degli anni '80 la strada della regolamentazione prudenziale è divenuta l'unica via, per ragioni che sono di natura economica e politica. Nelle scienze economiche è divenuta dominante l'idea che il rischio si potesse sempre e comunque misurare. Se posso misurare il rischio, posso chiedere ad ogni banca il capitale di rischio sufficiente perché il rischio sistemico venga completamente internalizzato. Dal punto di vista della politica delle regole, è evidente che alle banche piaccia di più la regolamentazione prudenziale rispetto alle altre due strade: la regolamentazione strutturale vieta alle banche scelte d'affari, mentre con la tassazione le banche dovrebbero anticipatamente pagare il costo dell'assunzione di rischio. Se poi si tiene conto che alle banche si è finito di concedere forme di ponderazione del rischio fatte in casa e poi avallate dalle autorità, le ragioni del prevalere della regolamentazione prudenziale sono di tutta evidenza. È così accaduto che l'approccio basato sulla ponderazione del rischio – la vigilanza prudenziale – ha messo in crisi gli altri due approcci. L'approccio basato sui divieti – la vigilanza strutturale – è stato progressivamente abbandonato: perché impedire alle banche di scegliere con la massima libertà il perimetro e le caratteristiche del proprio business, se poi comunque si poteva individuare la giusta ponderazione del rischio? La vigilanza strutturale risulta massimamente inefficiente. Ci ha pensato la Grande Crisi a mostrare con tutta evidenza che l'approccio prudenzia-

le da solo è insufficiente, anzi controproducente, perché illude di garantire la stabilità sistemica. Per affrontare in modo efficace il rischio sistemico, bisogna mettere in piedi la cosiddetta macro-regolamentazione prudenziale.

Sul piano della regolamentazione strutturale, solo gli Stati Uniti hanno promulgato la cosiddetta regola di Volcker, che però sembra oggi già in corso di annacquamento. In Europa i rapporti Vickers nel Regno Unito e Liikanen nell'Unione sono ancora ai primi passi. Infine, la questione della tassazione sistemica non è mai stata finora seriamente affrontata. La riflessione e l'azione sulla tassazione delle attività finanziarie non riesce a sganciarsi dal più generale disegno della politica di tassazione di ciascun Paese, nonché dal demagogico fascino di poter "punire le banche", con tutta la confusione che ne consegue. Il tema della tassazione sistemica è perciò di fatto sparito, confuso nell'ambito nell'eterno ed inconcludente dibattito sulla cosiddetta Tobin Tax. In una visione d'insieme, finora il disegno globale delle regole non sembra aver tratto compiutamente dalla Grande Crisi tutte le lezioni che essa ha potuto offrire. Le difese contro l'instabilità sistemica devono essere una Grande Muraglia, non una Linea Maginot.

4. Il Glossario

Si sono velocemente ricordate una serie di ragioni che spingono a sostenere che inizia per l'Europa e per l'Italia una partita inedita e cruciale. Quando si inizia una nuova partita, occorre conoscere tutte le regole del gioco. Nel caso dell'Unione Bancaria, occorre una consapevolezza in più: le regole potranno cambiare, con modi e velocità che oggi non possiamo prevedere. C'è di più, è una partita che interessa tutti. Coinvolge direttamente ed indirettamente le famiglie, le imprese e le banche, ed almeno più di una generazione. L'interesse all'informazione sulle regole non potrebbe essere più diffuso. Ma per essere informati sul-

le regole, occorre partire dalle parole. Parole che spesso sono e saranno straniere, con il loro corredo di acronimi. Fin da bambini e bambine abbiamo scoperto che per ben giocare occorre subito capire cosa è un *cross* ed un *penalty*, un *serve and volley*, un *pick and roll*, un *bagher*, una *touche*; cosa è la UEFA e chi è l'MVP, e così via. Il Glossario diventa indispensabile, perché ciascuno possa giocare al meglio; in questo modo possono anche aumentare le probabilità che tutta l'allocazione delle risorse, economiche e finanziarie, migliori. Insomma, questa è una partita che tutti possono vincere; può essere un gioco a somma positiva. Proviamoci.

Indice

Introduzione	19
1. Contesto di Riferimento	19
2. Comprehensive Assessment	21
3. Single Supervisory Mechanism	25
3.1 Obiettivi, Principi guida e Organizzazione dell'SSM	25
3.2 Il processo decisionale dell'SSM e il ciclo di vigilanza	29
3.3 Gli elementi chiave della vigilanza degli Enti Significativi	32
Glossario	35

INTRODUZIONE

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il panorama bancario europeo sta vivendo un periodo di cambiamento epocale dal punto di vista normativo. Infatti, dopo oltre 30 anni caratterizzati da cambiamenti importanti ma in ottica di continuità con la situazione precedente (es. Basel II e Basel III), l'introduzione dell'SSM - a partire da novembre 2014 - rappresenta un momento storico di discontinuità dell'evoluzione normativa bancaria.




Figura 1: Evoluzione temporale della regolamentazione bancaria dalle origini all'SSM

La Banca centrale europea (ECB) ha assunto nuovi compiti in materia di vigilanza bancaria in quanto parte dell'SSM dal 4 novembre 2014. Infatti, in virtù del Regolamento sull'SSM, adottato ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono attribuiti alla ECB compiti specifici inerenti alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

L'SSM è costituito dalla ECB e dalle autorità nazionali competenti degli Stati Membri dell'Unione europea (NCA). Fra questi rientrano sia quelli la cui moneta è l'euro, sia quel-

li che non hanno adottato l'euro ma hanno comunque deciso di instaurare una cooperazione stretta nell'ambito dell'SSM.

Le principali finalità dell'SSM consistono nel salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo nonché nell'accrescere l'integrazione e la stabilità finanziaria in Europa. L'SSM intende raggiungere tali obiettivi attingendo alle competenze e alle risorse delle NCAs, garantendo coerenza al corpus unico di norme, operando in modo indipendente e nel rispetto di elevati standard di responsabilità democratica, tenendo in considerazione il rischio sistemico, ovvero l'entità dei danni che il fallimento di un ente potrebbe arrecare alla stabilità finanziaria, ed infine adottando un livello minimo di vigilanza per tutti gli enti creditizi e assicurando un adeguato livello di impegno con gli enti più significativi.

Alla luce di questo cambiamento strutturale, le banche devono essere strutturate in modo da poter rispondere alle richieste del regolatore centrale che – con ogni probabilità – risulteranno coerenti con quelle già in atto in altri settori regolati similmente, quali ad esempio:

- Utilizzo di dati quantitativi sempre più massivo e con frequenza crescente;
- Strutturazione e standardizzazione delle richieste dati, per facilitare la raccolta dati da parte del regolatore centrale;
- Produzione di report di analisi, con confronti tra peer resi pubblici.

Risulta dunque essenziale per le banche una gestione integrata ed efficace del nuovo regolatore internazionale sul perimetro di Gruppo, realizzabile de facto solo attraverso un rafforzamento del ruolo di guida e controllo da parte delle strutture centrali atto a garantire omogeneizzazione e collaborazione tra le differenti *Legal Entities* di Gruppo.

2. COMPREHENSIVE ASSESSMENT

In previsione dell'attivazione dell'SSM nel novembre del 2014 la ECB in collaborazione con l'EBA ha condotto un esercizio *oneoff* di valutazione complessiva delle banche (*comprehensive assessment*), che ha impegnato da novembre 2013 a ottobre 2014, 130 istituti considerati "significativi" (*Significant Banks*), per dimensioni, collegamenti ed interconnessioni con il sistema bancario nel suo complesso e con l'economia reale. Degli istituti considerati nel *Comprehensive Assessment*, 120 sono stati assoggettati alla vigilanza diretta della ECB.

Gli istituti italiani considerati nell'ambito di questo esercizio sono i seguenti:

- Banca Carige S.p.A.
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Banca Popolare – Società Cooperativa
- Banca Popolare Dell'Emilia Romagna
- Banco Popolare di Milano
- Banca Popolare di Sondrio
- Banca Popolare di Vicenza
- Iccrea Holding S.p.A.
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Mediobanca
- UniCredit S.p.A.
- Unione di Banche Italiane
- Veneto Banca S.C.p.A.
- Banca Piccolo Credito Valtellinese
- Credito Emiliano S.p.A.

I principali obiettivi che la ECB si è prefissa di perseguire sono i seguenti:

- Identificare ed implementare le azioni correttive per eventuali necessità aggiuntive di capitale;
- Assicurare la solidità delle principali banche del sistema bancario;

-
- Migliorare la qualità delle informazioni disponibili sui rischi per l'intero sistema bancario.

Tale esercizio, primo nel suo genere a livello europeo, è stato condotto con metodologia unica a livello europeo e definita a livello centrale dalla ECB con l'obiettivo di garantire il cosiddetto *level playing field*, cioè la valutazione degli istituti adottando le medesime ipotesi di lavoro. Infatti, nell'ottica di un sistema bancario unificato a livello regolamentare, risulta fondamentale garantire agli istituti bancari il medesimo trattamento al fine di non creare squilibri e distorsioni nel sistema stesso. Le Autorità Nazionali Competenti (NCA), si sono fatte carico dei seguenti aspetti:

- Conduzione dell'esercizio in loco, seguendo strettamente le indicazioni dell'ECB;
- Condivisione dei risultati dell'esercizio con il *Quality Assurance Team* centrale, il quale ha garantito qualità e omogeneità complessiva all'esercizio.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT

1 Supervisory risk assessment	<ul style="list-style-type: none">▪ Supervisory judgements on key risk factors, such as liquidity, leverage and funding▪ Quantitative and qualitative analysis
2 Asset quality review	<ul style="list-style-type: none">▪ Assessment of data quality, asset valuations, classifications of non-performing exposures, collateral valuation and provisions▪ Covering credit and market exposures, following a risk-based, targeted approach
3 Stress test	<ul style="list-style-type: none">▪ Forward-looking view of banks' shock-absorption capacity under stress▪ Conducted in collaboration with the European Banking Authority

Figura 2: Descrizione delle tre fasi principali del Comprehensive Assessment – Fonte: ECB Note Comprehensive Assessment

October 2013

Il *Comprehensive Assessment* è stato strutturato in tre fasi principali:

- *Supervisory risk assessment*: analisi basata sia su dati “storici” che “prospettici” – nello specifico dati di liquidità, *funding* e *leverage* - finalizzata a valutare il profilo di rischio intrinseco a ciascuna banca, la sua vulnerabilità rispetto a fattori esogeni e la sua posizione relativa rispetto ad altre banche considerate comparabili;
- *Asset Quality Review*: valutazione di dettaglio del bilancio delle banche seguendo criteri e metodologie armonizzate a livello europeo, finalizzata a valutare l'adeguatezza degli accantonamenti relativi alle esposizioni creditizie, la correttezza delle valutazioni delle garanzie e l'adeguatezza delle valutazioni di strumenti complessi e asset rischiosi del bilancio. L'esercizio di

AQR ha avuto ampio respiro e ha considerato - tra le altre - le esposizioni retail, corporate, istituzionali (incluso interbancarie) e nazionali. Inoltre, l'esercizio è stato effettuato sia a livello di *banking book* che di *trading book*, considerando esposizioni anche fuori bilancio. Nel dettaglio, l'AQR è stato caratterizzato da tre differenti fasi: i) *Portfolio selection*, per garantire che le esposizioni più rischiose siano valutate approfonditamente; ii) *Execution*, che comprende la validazione dell'integrità dei dati, il campionamento, la valutazione delle garanzie e il ricalcolo di provisions e RWA; iii) *Collation*, che include un controllo finale di consistenza atto a garantire la comparabilità dei risultati tra le differenti banche oggetto dell'esercizio;




Figura 3: Modalità di selezione del portafoglio
Fonte: ECB Note Comprehensive Assessment October 2013

- *Stress Test*: valutazione prospettica della capacità delle banche di assorbire perdite in scenari di stress. L'esercizio è stato svolto in coordinazione tra l'ECB, le NCAs, l'ESRB e la Commissione Europea con l'obiettivo di testare la resilienza delle istituzioni finanziarie a possibili futuri scenari avversi (condivisi e omogeneizzati a livello europeo), misurata in termini di impatti sul *Common Equity Tier 1*. Dati gli obiettivi dello stress test, l'esercizio

è stato effettuato secondo l'ipotesi di bilancio "statico", che ha implicato la sostituzione di *asset* e *liability* in scadenza con medesimi strumenti, il mantenimento del mix di business e di espansione geografica e il mantenimento di tassi di cambio costanti. Lo scenario di stress è stato applicato principalmente ai seguenti cinque elementi: i) Rischio di credito; ii) Rischio di mercato; iii) Rischio Paese; iv) Securitization; v) Costo del funding.

3. SINGLE SUPERVISORY MECHANISM

3.1 OBIETTIVI, PRINCIPI GUIDA E ORGANIZZAZIONE DELL'SSM

Dal 4 novembre 2014, l'introduzione dell'SSM ha portato ad un cambiamento strutturale del riferimento regolatorio con forte centralizzazione delle attività di vigilanza su un singolo regolatore europeo. L'introduzione di tale meccanismo di vigilanza si pone obiettivi di triplice natura:

- Assicurare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo;
- Accrescere l'integrazione e la stabilità finanziarie;
- Garantire una vigilanza coerente.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra-citati, mantenendo gli standard più elevati e garantendo una coerenza a livello europeo, l'SSM si fonda sui seguenti principi guida:

- Impiegare le migliori prassi in termini di obiettivi, strumenti e poteri – facendo leva su processi di vigilanza all'avanguardia che integrano le *best practice* internazionali;
- Attingere alle competenze e alle risorse delle NCAs nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza, be-

-
- neficiando al contempo di processi e procedure accentrati e garantendo risultati coerenti;
- Garantire la coerenza delle azioni di vigilanza, con l'obiettivo di evitare disparità di trattamento e frammentazione dell'operatività;
 - Garantire conformità al corpus unico di norme, integrando la vigilanza in molte giurisdizioni e favorendo l'ulteriore sviluppo del corpus unico di norme da parte dell'EBA;
 - Operare in modo indipendente e nel rispetto di elevati standard di responsabilità democratica;
 - Tenere in considerazione sia l'entità dei danni che il fallimento di un ente potrebbe arrecare alla stabilità finanziaria sia la possibilità che tale fallimento si verifichi;
 - Basare le prassi di vigilanza dell'SSM sull'importanza sistemica e sul profilo di rischio degli enti creditizi sottoposti a vigilanza;
 - Adottare livelli minimi di vigilanza per tutti gli enti creditizi e assicurare un adeguato livello di impegno con tutti gli enti significativi;
 - Assicurare la sicurezza e la solidità dei singoli enti creditizi nonché la stabilità del sistema finanziario europeo e dei sistemi finanziari degli Stati membri.

Nell'ambito dell'SSM, la ECB ricopre un ruolo guida essendo preposta ad assicurare il funzionamento efficace e coerente dell'SSM, in cooperazione con le autorità nazionali competenti degli Stati Membri dell'Unione Europea (NCAs).

A fianco delle strutture già esistenti della ECB (Es. *executive board*, *supervisory board*) preposte alla salvaguardia dell'euro-sistema attraverso la definizione della politica monetaria, è stata definita una nuova struttura incaricata del coordinamento ed indirizzamento dell'SSM. Tale struttura presenta le seguenti tre unità di vigilanza:

- *Vigilanza diretta*: dedicata alla supervisione giornaliera delle banche significative¹ e organizzata secondo un approccio funzionale *risk-based*;
- *Vigilanza indiretta*: incaricata della supervisione della vigilanza condotta dalle NCAs sugli enti meno significativi;
- *Vigilanza orizzontale e competenze specialistiche*: adibita a funzioni trasversali e specialistiche nei confronti di tutti gli enti creditizi sottoposti a vigilanza nell’ambito dell’SSM, mettendo a disposizione competenze su specifici aspetti della vigilanza, con particolare riferimento a: analisi dei rischi, politiche di vigilanza, pianificazione e coordinamento, ispettorato, modelli interni, analisi delle irregolarità e sanzioni, autorizzazioni, gestione delle crisi, assicurazione della qualità della vigilanza e metodologia e standard di vigilanza.




Figura 4: Suddivisione dei ruoli tra ECB e NCAs

¹ Vedi voce nel Glossario "SIGNIFICANT BANKS" p. 96

Un apposito Segretariato, inoltre, è dedicato al sostegno del Consiglio di vigilanza nello svolgimento delle sue attività, fornendo assistenza nella preparazione delle riunioni e per le questioni giuridiche correlate.

3.2 IL PROCESSO DECISIONALE DELL'SSM E IL CICLO DI VIGILANZA

Il processo decisionale nell'ambito dell'SSM si basa su una procedura di "non obiezione": una decisione si considera adottata qualora il Consiglio direttivo non muova obiezioni a un progetto di decisione proposto dal Consiglio di vigilanza entro un termine stabilito non superiore a dieci giorni lavorativi.




Figura 5: Schematizzazione della procedura di non obiezione in seno all'SSM

Il Consiglio direttivo può adottare progetti di decisione o sollevare obiezioni, ma non può apportare modifiche. La ECB ha creato un Gruppo di mediazione per risolvere le divergenze espresse dalle NCAs coinvolte rispetto a un'obiezione del Consiglio direttivo su un progetto di decisione del Consiglio di vigilanza. Qualsiasi persona fisica o ente vigilato può richiedere il riesame di una decisione della ECB, qualora lo riguardi direttamente, appellandosi alla commissione amministrativa del riesame, composta

da cinque membri indipendenti che non fanno parte della ECB né di un NCA.

In ambito SSM, inoltre, è stata elaborata una metodologia comune per la continua valutazione dei rischi degli enti creditizi, dei loro dispositivi di *governance* e della loro situazione patrimoniale e finanziaria. La metodologia si avvale della precedente esperienza e delle migliori prassi delle NCAs e verrà ulteriormente promossa e sviluppata dalle divisioni orizzontali della ECB. Nel dettaglio, il processo di vigilanza degli enti creditizi può essere immaginato come un ciclo composto dalle seguenti fasi:

- Definizione delle politiche di vigilanza e regolamentazione;
- Definizione di metodologia e standard, soggetta a riesame ed elaborazione continua;
- Attuazione della vigilanza giornaliera, tramite processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
- Verifica e individuazione dei margini di miglioramento.




Figura 6: Ciclo di Vigilanza

Le politiche di regolamentazione e vigilanza forniscono le basi per lo sviluppo di metodologie e standard di vigilanza e per le attività di vigilanza giornaliere; l'esperienza tratta dall'attuazione pratica delle metodologie e degli standard si riflette sulla pianificazione delle attività di vigilanza per il ciclo successivo. Tale pianificazione integra l'analisi dei rischi e delle vulnerabilità fondamentali del sistema nel suo complesso e le priorità di vigilanza strategiche.

Per quanto concerne l'attuazione della vigilanza giornaliera, il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) si applica proporzionalmente a enti significativi e meno significativi, assicurando il mantenimento dei più elevati e coerenti standard di vigilanza. Esso viene condotto mediante l'utilizzo di un sistema integrato di analisi e quantificazione dei rischi (*Risk Assessment System, RAS*) e racchiude tre elementi principali:

- Valutazione dei livelli di rischio e delle attività di controllo degli enti creditizi;
- Revisione complessiva del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP*) e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process, ILAAP*);
- Valutazione dei bisogni degli enti creditizi in termini di capitale e liquidità alla luce dei risultati della valutazione dei rischi.




Figura 7: Schematizzazione del processo di revisione e valutazione prudenziale

L'obiettivo ultimo del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) riguarderà:

- I rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti;
- I rischi ai quali l'ente espone il sistema finanziario in generale;
- I rischi rilevati dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente.

3.3 GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA VIGILANZA DEGLI ENTI SIGNIFICATIVI

Nell'ambito della vigilanza degli enti significativi, due aspetti possono considerarsi chiave: la pianificazione dell'attività di vigilanza, attuata attraverso un processo a due fasi (pianificazione strategica e pianificazione operativa) e la vigilanza sui modelli interni (approvazione dei modelli e vigilanza day-by-day in senso stretto).

Per quanto concerne la pianificazione strategica, l'attività

chiave consiste nella definizione delle priorità strategiche e dell'ambito dell'attività di vigilanza nel medio periodo (12-18 mesi), tenendo conto della valutazione dei rischi e della vulnerabilità nel settore finanziario e degli orientamenti e raccomandazioni emanati da altre autorità europee. Per quanto concerne la pianificazione operativa invece, l'attività chiave consiste nell'elaborazione dei singoli SEP (*Supervisory Examination Programme*), che individuano i compiti e le attività principali per i dodici mesi successivi, i programmi e gli obiettivi indicativi, la necessità di ispezioni in loco e di indagini sui modelli interni. In relazione all'attività di vigilanza sui modelli interni, è di vitale importanza l'elaborazione di una proposta per progetto di decisione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di vigilanza e del Consiglio direttivo, comprendente i pareri del JST sull'autorizzazione (o l'eventuale rigetto) dell'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali. In aggiunta, è fondamentale la vigilanza costante del modello per verificare attentamente il rispetto permanente dei requisiti applicabili da parte di un ente creditizio, comprendente l'analisi del rischio, del capitale o altre relazioni secondo gli aspetti del modello, l'analisi delle convalide del modello degli enti creditizi e la valutazione delle modifiche al modello.

GLOSSARIO

■ ABACO (ATTIVI BANCARI COLLATERALIZZATI)

ABACO (attivi bancari collateralizzati) è la procedura predisposta da Banca d'Italia per la gestione dei prestiti stanziabili in ECB, ossia idonei al *funding* collateralizzato presso ECB. Per essere stanziabile un credito deve presentare specifici requisiti di idoneità fra i quali: tipo di debitore/garante (settore pubblico, società non finanziarie, istituzioni internazionali e sovranazionali), elevati standard di credito (attualmente soglia di qualità creditizia pari a "A-" secondo il rating Standard & Poor's) ed ammontare minimo (mezzo milione di euro per l'utilizzo nazionale sino al 2011). I criteri di idoneità variano nel tempo in termini di soglie e sono definiti a livello centralizzato ECB, sebbene la procedura per i credit claim sia gestita dalle singole autorità di vigilanza nazionali.

■ ABS (ASSET BACKED SECURITIES)

Titoli di debito, generalmente emessi da una Società Veicolo "Special Purpose Vehicle (SPV)", garantiti da portafogli di attività di varia tipologia (mutui, crediti al consumo, crediti derivanti da transazioni con carte di credito, ecc), destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari stessi. Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi dipende dalla performance delle attività oggetto di cartolarizzazione e dalle eventuali ulteriori garanzie a supporto della transazione. I titoli ABS sono suddivisi in diverse tranches (senior, mezzanine, junior) a seconda della priorità loro attribuita nel rimborso del capitale e degli interessi.

■ AIF (ALTERNATIVE INVESTMENT FUND)

Noti soprattutto come fondi *hedge* (o fondi speculativi), i fondi alternativi si distinguono dai prodotti “tradizionali” perché hanno la possibilità di investire in una gamma di strumenti più ampia rispetto agli altri fondi comuni. Più nel dettaglio ci si riferisce ad un organismo di investimento collettivo che raccoglie *“capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento ben definita a beneficio di tali investitori”* e che non necessita di un’autorizzazione ai sensi della Direttiva UCITS IV.

■ AIFM (ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGER)

Gestore di fondi alternativi.

■ AIFMD (ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGER DIRECTIVE)

Direttiva europea che si propone di regolamentare il mercato dei fondi di investimento alternativi europei. In particolare, la AIFMD si propone di regolare:

- Gestori UE che gestiscono uno o più AIF comunitari o extra-comunitari;
- Gestori non-UE che gestiscono uno o più AIF comunitari;
- Gestori non-UE che commercializzano AIF comunitari o extra-comunitari.

■ AMA (ADVANCED MEASUREMENT APPROACH)

Approccio introdotto da Basilea II per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte di rischio operativo, basato su modelli interni di stima e valutazione. I modelli interni AMA si articolano normalmente in 2 componenti:

- Quantitativa, basata su dati di perdita interni ed esterni;

-
- Qualitativa, normalmente basata su questionari con punteggio ordinale legato alla percezione della rischio-sità degli eventi di perdita.

■ AQR (ASSET QUALITY REVIEW)

L'*Asset Quality Review*, che letteralmente significa «revisione della qualità degli attivi», è il *check-up* che la ECB ha svolto, tra il novembre 2013 e l'ottobre 2014, sui bilanci delle 130 maggiori banche europee (tra cui 15 Italiane) in vista dell'attivazione del SSM nel novembre 2014. L'esame della qualità degli attivi ha l'obiettivo di accrescere la trasparenza dei bilanci delle banche significative, stimolare i necessari interventi correttivi sui bilanci e ripristinare la fiducia degli investitori. L'AQR si è articolata in due fasi principali più una fase preparatoria:

- Fase 1 (novembre 2013 - febbraio 2014): finalizzata all'individuazione dei portafogli e dei rischi rilevanti per la banca;
- Fase 2 (febbraio - giugno 2014): finalizzata all'analisi puntuale dei portafogli rilevanti in ciascun istituto.

In particolare, la seconda fase mette sotto esame 3,72 mila miliardi di euro di ammontare totale delle attività ponderate per il rischio relative ai portafogli selezionati, che corrispondono al 58% del totale delle attività ponderate per il rischio delle banche sottoposte all'esercizio. I filoni principali dell'*Asset Quality Review* interessano l'analisi dei processi, delle politiche e delle pratiche contabili, l'esame delle posizioni creditizie individuali (*Credit File Review*) e la stima del valore delle garanzie, l'analisi delle attività di "terzo livello" al *fair value* e la valutazione del modello di *provisioning* collettivo.

Link al manuale AQR:

[http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assetqualityreviewphase2manual201403en.pdf?e8cc41ce0e4ee40222cbe148574e4af7\)](http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/assetqualityreviewphase2manual201403en.pdf?e8cc41ce0e4ee40222cbe148574e4af7)

■ ASSET CLASS

Il portafoglio creditizio di una banca è distinto in segmenti di clientela omogenei (*Asset Class*). A livello regolamentare, nell'ambito del rischio di credito, le *asset class* sono identificate sulla base della natura della controparte e specificità del prodotto. Attualmente le *asset class* utilizzate si basano sulla normativa di Basilea II (Es. esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali, esposizioni verso organismi del settore pubblico, esposizioni verso enti, esposizioni verso imprese etc.). Nell'ambito dell'AQR è stata necessaria una riconciliazione delle *asset class* regolamentari con quelle previste dall'esercizio.

■ ASSET STANZIABILI

Attivi utilizzabili come *collateral* presso la Banca Centrale Europea per ottenere liquidità a tassi agevolati; al fine di essere considerati stanziabili, gli attivi devono soddisfare una serie di requisiti di eleggibilità. Le attività stanziabili si dividono in tre tipologie:

- *Credit claim*;
- Cartolarizzazioni e *covered bond*;
- Titoli di debito.

A loro volta tali strumenti devono soddisfare alcuni requisiti di qualità minima in termini di:

- Debitori ammessi;
- Rating della controparte.

In funzione della qualità e del tipo di tasso è determina-

to l'ammontare di *funding* ottenibile attraverso tabelle di *haircut* (tagli sul valore nominale).

■ AT1 (ADDITIONAL TIER 1) INSTRUMENTS

Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono componenti del capitale regolamentare, di qualità inferiore rispetto agli elementi rientranti nel *Common Equity Tier 1* e concorrono con questi ultimi al calcolo del TIER 1 e del ratio corrispondente. Tali elementi ed i relativi sovrapprezzi di emissione sono strumenti di capitale che rispettano le condizioni di cui all'articolo 52 della CRR. In particolare esso rappresenta una componente della capacità di assorbimento delle perdite *ongoing* (senza determinare il default dell'emittente).

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0575&from=EN>).

■ AV2 (AVANZO DI AV2)

Misura della posizione di liquidità di lungo periodo richiesta da Banca d'Italia fino al 2006 e tuttora utilizzata internamente dalla banca a fini gestionali; AV2 è calcolata come differenza tra le passività (con applicazione di coefficienti di ponderazione differenziati per tipologia di fonte e durata, es. 100% per Patrimonio di Vigilanza) e attività (con applicazione di coefficienti di ponderazione differenziati per tipologia di asset e durata, es. 100% per attivi con durata residua superiore ai 5 anni).

■ BANKING BOOK

Componente di attivo della banca non destinata all'attività di negoziazione. Esso è individuato per differenza rispetto al portafoglio di negoziazione ed è rappresentato

da specifiche categorie contabili (AFS, HTM) e sottoposto a rischio di credito.

■ BASILEA II

Denominazione comune del Nuovo Accordo sul capitale, regolato in Italia dalla circolare 263/2006 e in vigore dal 1° gennaio 2007. L'accordo si basa su tre pilastri:

- Pillar 1 (primo pilastro): delinea un sistema di regole per la misurazione dei rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria ossia rischio di credito, di mercato, operativo e di controparte. Inoltre il Pillar 1 introduce la possibilità di utilizzare metodologie con diversi livelli di complessità per la stima degli assorbimenti patrimoniali. A tal fine le banche possono adottare l'approccio standard (STD) o modelli stimati internamente. A fronte dei rischi di Pillar 1 la banca calcola il requisito patrimoniale che deve essere coperto da patrimonio di vigilanza;
- Pillar 2 (secondo pilastro): prevede che le banche debbano dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno complessivo (*Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP*) adeguato a fronteggiare tutti i rischi anche diversi da quelli di Pillar 1 (primo pilastro), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. All'Autorità di Vigilanza spetta il compito di esaminare il processo ICAAP, formulare un giudizio complessivo ed attivare, ove necessario, le opportune misure correttive;
- Pillar 3 (terzo pilastro): introduce obblighi di *disclosure* annuale al pubblico delle informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identifi-

cazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Link al documento sul framework Basilea II:

<http://www.bis.org/bcbs/cp3ovit.pdf>

■ BASILEA 2.5

Set di regolamentazioni “intermedie” tra Basilea 2 e Basilea 3 già entrate in vigore e che aggiornano il *setting* di Basilea 2 aprendo la strada a Basilea 3.

■ BASILEA III

Denominazione comune del Nuovo Accordo sul capitale, finalizzato nel dicembre 2010 e recepito dalla CRD IV/CRR nel giugno 2013, con progressiva entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 (con graduale introduzione dei nuovi requisiti fino al 2022). L'accordo conferma la struttura a tre pilastri di Basilea II, ne rafforza i requisiti e ne introduce di nuovi:

- Requisiti patrimoniali minimi pari al 8% delle esposizioni ponderate per il rischio (con introduzione progressiva dei requisiti a partire dal 1° gennaio 2014 e *full compliance* a partire dal 1° gennaio 2019);
- Nuova composizione del capitale regolamentare, con focus su incremento della qualità della dotazione patrimoniale a partire dal 1° gennaio 2014 (capitale Tier 1 da formarsi prevalentemente attraverso *Common Equity*, con conseguente riduzione della possibilità di utilizzare strumenti ibridi equity/debito, inasprimento delle deduzioni dal patrimonio di Vigilanza in particolare per quanto riguarda investimenti in istituzioni finanziarie ed il trattamento delle DTA (Deferred Tax Assets);
- Nuovo requisito minimo di *Common Equity*, pari a 4.5% delle esposizioni ponderate per il rischio (con *phase-in* del requisito a partire dal 1° gennaio 2014 e *full compliance* a partire dal 1° gennaio 2019);

-
- Introduzione dei *capital buffers*, da soddisfare con *Common Equity* rappresentati da:
 - *Capital Conservation buffer* pari al 2,5%;
 - *Buffer* a tutela del rischio sistemico;
 - *Buffer* legato al ciclo economico da costituirsi in fasi espansive e utilizzabile in fasi recessive (*countercyclical buffer*).
 - Introduzione del *Leverage Ratio*, misura della leva finanziaria (*Tier 1* vs totale degli attivi comprensivi di alcune poste fuori bilancio), a partire dal 1° gennaio 2014 (obbligo di misurazione) con *full compliance* a partire dal 1° gennaio 2018. Le attuali rilevazioni hanno come riferimento un limite del 3%; ma la misura definitiva sarà definita successivamente;
 - Introduzione di *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) e *Net Stable Funding Ratio*, misure minime della posizione di liquidità (pari a 100% per entrambi i ratio), a partire rispettivamente dal 1° gennaio 2015 (con una progressiva applicazione dal 60% nel 2015 al 100% nel 2018). In particolare, in ottica di garantire la stabilità del sistema finanziario pur mantenendo un supporto alla crescita economica nei Paesi di adozione, la ECB ha optato per un'introduzione per fasi del LCR: 60% nel 2015, 70% nel 2016, 80% nel 2017, 90% nel 2018 e 100% a regime dal 2019.

Link al documento del BIS http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf.

■ BIA (BASIC INDICATOR APPROACH)

Metodo per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte di rischio operativo, basato su unico coefficiente regolamentare (15%) applicato al margine di intermediazione.

■ BRRD (BANK RECOVERY AND RESOLUTION DIRECTIVE)

Direttiva che determina le regole per la ristrutturazione delle banche europee in difficoltà, per il mantenimento delle funzioni vitali dell'economia reale e per l'allocazione di perdite e costi agli azionisti ed ai creditori (vedi [IP/12/570](#) and [MEMO/14/297](#)). Tale direttiva viene applicata al fine di evitare che il fallimento di un istituto di credito possa destabilizzare il sistema bancario ed il sistema economico nel suo complesso. Il *framework* del *crisi management* prevede l'attivazione del *Single Resolution Mechanism* (SRM), l'utilizzo di *Resolution Funds* (preposti a fornire le risorse monetarie), i *Deposit Guarantee Schemes* (preposti a garantire i depositi della clientela retail) e la partecipazione dell'EBA.

■ CAPITALE ECONOMICO

Risorse patrimoniali di cui la Banca dovrebbe dotarsi, secondo i propri modelli interni di valutazione dei rischi, per fronteggiare i rischi cui è esposta, sia di Primo che di Secondo Pilastro.

■ CAPITALE INTERNO

Per "capitale interno" si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza).

■ CAPITALE INTERNO COMPLESSIVO

Con “capitale interno complessivo” si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

■ CAPITALE REGOLAMENTARE

Il capitale regolamentare costituisce la base patrimoniale definita da Balisea II-III per la copertura dei rischi di Pillar I (cfr patrimonio di Vigilanza).

■ CAST MANUAL (COMPREHENSIVE ASSESSMENT STRESS TEST MANUAL)

Identifica il manuale pubblicato in agosto 2014 dall'ECB. Si compone di due parti che spiegano rispettivamente:

- La modalità di integrazione dei risultati AQR e Stress Test attraverso la cosiddetta metodologia di *Join-up*;
- Processo di *Quality Assurance* sullo Stress Test.

(Link al manuale <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/castmanual201408en.pdf>)

■ CBSG (CROSS BORDER STABILITY GROUP)

Il *Cross Border Stability Group* è una struttura tipicamente composta dagli enti regolatori, le banche centrali e i ministri delle finanze di paesi potenzialmente soggetti a instabilità finanziaria causata da crisi transnazionali. Il CBSG può essere sviluppato tra parti rilevanti in paesi differenti con un focus su uno o più gruppi finanziari. Il funzionamento e la composizione dei CBSG devono essere flessibili e corrispondere a bisogni particolari. I CBSG devono cooperare regolarmente al fine di migliorare la capacità di fronteggiare le crisi di natura finanziaria e devono con-

tribuire alla risoluzione ed alla gestione di una crisi. In tali situazioni i CBSG possono supportare la pianificazione di procedure per la gestione di crisi transnazionali, coordinando lo scambio di informazioni tra i paesi coinvolti.

■ CCAR (COMPREHENSIVE CAPITAL ANALYSIS AND REVIEW)

Il CCAR è un esercizio annuale della *Federal Reserve* per valutare (i) se le maggiori banche che operano negli Stati Uniti hanno capitale sufficiente per continuare il proprio business in periodi di stress economico e finanziario e (ii) se abbiano robusti processi di pianificazione del capitale *forward-looking* che tengano conto della rischiosità intrinseca della banca. Tale processo è simile ed anticipa il processo di stress testing e SREP che ECB metterà in atto tramite l'SSM.

■ CCP (CENTRAL COUNTERPARTY)

Organismo che si interpone tra due controparti di una transazione agendo come acquirente nei confronti del venditore e come venditore nei confronti dell'acquirente. Si protegge dal rischio di inadempienza di ciascuna delle due parti attraverso l'acquisizione di adeguate garanzie. La controparte centrale italiana è la Cassa di compensazione e garanzia spa, operativa dal 1992.

■ CEBS (COMMITTEE OF EUROPEAN BANKING SUPERVISORS)

Autorità indipendente, istituita dalla Commissione Europea nel 2004 e composta da membri "senior" delle Autorità di Vigilanza nazionali e delle Banche Centrali dell'Unione Europea. Il CEBS è incaricato di predisporre *guideline* e coordinare la *regulation* bancaria e la *supervision* nell'Unio-

ne Europea; in particolare:

- Fornire pareri alla Commissione Europea, su specifica richiesta della stessa o su iniziativa propria, con riferimento alle preparazioni di proposte consultive sull'attività di *lending* bancario
- Contribuire alla coerente implementazione delle Direttive Europee e alla convergenza delle *practice* di *supervision*, attraverso l'emissione di *guidelines* non vincolanti, raccomandazioni e standard
- Migliorare la cooperazione tra i *supervisor* nazionali, attraverso scambi di informazioni e programmi di training
- Contribuire allo sviluppo di *reporting standard* comuni e di qualità (COREP e FINREP)

■ CET1 RATIO (COMMON EQUITY TIER 1 RATIO)

Coefficiente patrimoniale previsto dalla CRR (*Capital Requirement Regulation*), calcolato come rapporto tra CET 1 (rappresentato principalmente dal capitale ordinario versato e dagli utili non redistribuiti) e le attività ponderate per il rischio. Il valore minimo regolamentare che tale parametro può assumere è 4,5% (CRR Articolo 92). Il *Common Equity Capital* è composto dai seguenti elementi patrimoniali:

- Strumenti di capitale (prevalentemente azioni standard) che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 28-29 della CRR ed i relativi sovrapprezzi di emissione;
- Utili non distribuiti;
- Altre componenti di conto economico complessivo accumulate; Altre riserve;
- Fondi per rischi bancari generali.

■ CFR (CREDIT FILE REVIEW)

Nel contesto del *Comprehensive Assessment* la CFR è un'analisi di tipo ispettivo di alcune pratiche effettuata su due tipologie di campione:

- *Priority Groups*: costituiti dalle maggiori esposizioni per ciascuna *asset class*;
- *Risk based samples*: campioni casuali per ciascuna *asset class* e livello di rischio;

Gli obiettivi di analisi sono:

- Verifica della corretta segmentazione;
- Verifica della corretta classificazione (posizioni in bonis vs posizioni in default);
- Verifica della corretta valutazione delle garanzie;
- Verifica dell'adeguatezza del livello di accantonamento, alla luce dei due punti precedenti.

L'output della CFR è l'ammontare dell'accantonamento addizionale, calcolato puntualmente, sui campioni considerati.

■ CMGs (CRISIS MANAGEMENT GROUPS)

Gruppi di lavoro presenti in ciascuna NCA che hanno l'obiettivo di migliorare la coordinazione e la cooperazione tra tutti gli enti di supervisione locali (*home*) e esteri (*host*), cui è soggetta una G-SIFI (*Globally Systemically Important Financial Institution*), in merito ad un'efficiente gestione/risoluzione di un istituto finanziario nel caso di una crisi finanziaria transnazionale.

■ COLLATERAL VALUATION

Con tale espressione si intende la valutazione dell'appropriatezza delle valutazioni degli *asset* reali (Es. proprietà immobiliari, aerei, navi, opere d'arte) a garanzia di credi-

ti oggetto di CFR, al fine di valutare l'adeguatezza degli accantonamenti basati sui *collateral*. La rivalutazione dei *collateral* è stata effettuata a cura di appraisal esterni, indipendenti, nominati dalle NCAs, per tutti i crediti superiori a €1 milione per cui la perizia esistente della banca era antecedente il 2013. La valutazione è stata effettuata con metodologia desktop or drive by, ossia senza ispezioni interne *on-site*.

■ COLLECTIVE PROVISIONING CHALLENGER MODEL

Modello utilizzato nel contesto del *Comprehensive Assessment* per la revisione della metodologia di *collective provisioning* della banca nel rispetto dei principi contabili vigenti. Il *Challenger Model* si basa su una stima dei parametri di rischio (PD, LGD) *point-in-time*. Il calcolo degli accantonamenti è risultato in generale conservativo rispetto alle stime interne delle banche in quanto esso si fonda solo su dati 2013.

■ COLLEGES OF SUPERVISORS

Istituiti conformemente alla direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV), i *Colleges of Supervisors* sono strumenti di cooperazione e coordinamento tra le autorità di vigilanza nazionali incaricate della vigilanza dei diversi elementi facenti parte dei gruppi bancari transfrontalieri. I collegi forniscono un sistema di riferimento affinché le autorità di vigilanza e le autorità competenti svolgano i compiti di cui alla CRD IV in modo omogeneo, per esempio pervenire a decisioni congiunte in merito all'adeguatezza dei fondi propri e del relativo livello richiesto e alle autorizzazioni in materia di liquidità e modelli.

■ COMPREHENSIVE ASSESSMENT

Esame approfondito del bilancio e del profilo di rischio delle banche, condotto dalla ECB tra il novembre 2013 e l'ottobre 2014, in vista dell'avvio operativo dell'SSM alla fine del 2014. Tale esercizio è teso a promuovere una maggiore trasparenza dei bilanci bancari e coerenza delle prassi di vigilanza in Europa. Tre gli obiettivi principali: trasparenza (migliorare la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche), correzione (individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie) e rafforzamento della fiducia (assicurare a tutti i soggetti interessati dall'attività bancaria che gli istituti sono fundamentalmente sani e affidabili). Alle banche con carenze patrimoniali è richiesto di adottare misure correttive. La valutazione approfondita poggia su tre pilastri complementari:

- *Supervisory Risk Assessment*: Analisi dei rischi a fini di vigilanza, riguardante i fattori di rischio fondamentali insiti nei bilanci bancari, inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del finanziamento basata su un'analisi quantitativa e qualitativa di informazioni sia retrospettive che prospettiche. La ECB e le NCA (*National Competent Authorities*) collaborano allo sviluppo di un nuovo sistema di analisi dei rischi che rappresenta lo strumento chiave per la vigilanza nel quadro del Meccanismo Unico di Supervisione. Questa metodologia sarà parzialmente utilizzata a partire dal 2015; in un primo momento affiancherà i sistemi di analisi dei rischi nazionali, per consentire la comparabilità dei risultati e assicurare un ordinato processo di transizione.
- *Asset Quality Review (novembre 2013-giugno 2014)*: L'Asset Quality Review, che letteralmente significa «revisione della qualità degli attivi», è il *check-up* che la ECB ha svolto, tra il novembre 2013 e l'ottobre 2014, sui bilanci delle 130 maggiori banche europee (tra cui 15 Italiane) in vista dell'attivazione dell'SSM nel novem-

bre 2014. L'esame della qualità degli attivi ha l'obiettivo di accrescere la trasparenza dei bilanci delle banche significative, stimolare i necessari interventi correttivi sui bilanci e ripristinare la fiducia degli investitori. L'AQR si è articolata in due fasi principali: Fase 1 (novembre 2013 - febbraio 2014), finalizzata all'individuazione dei portafogli e dei rischi rilevanti per la banca; Fase 2 (febbraio-giugno 2014), finalizzata all'analisi puntuale dei portafogli rilevanti in ciascun istituto.

- *Stress Test (giugno-ottobre 2014)*: Esercizio di stress, che si basa sull'esame della qualità degli attivi e lo integra offrendo una visione prospettica della capacità di assorbimento degli shock da parte delle banche in condizioni di stress. L'ECB e la European Banking Authority (EBA) hanno deciso di svolgere in stretta cooperazione la prova di stress organizzata a livello EU.

Link alla nota ECB:

<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/notecomprehensiveassessment201310en.pdf>

■ COMPREHENSIVE ASSESSMENT CAPITAL PLAN

Nell'ambito del *Comprehensive Assessment*, la ECB richiede a tutte le banche che evidenziano un *capital shortfall* sulla base dei risultati del *Comprehensive Assessment* (AQR e Stress Test), di presentare un piano per la copertura della carenza rilevata, entro due settimane dopo la *disclosure* dei risultati al mercato. Tali piani devono illustrare in dettaglio le azioni da implementare per coprire le carenze di capitale entro il previsto lasso di tempo (6 mesi in caso di *failure* nello scenario *baseline* e 9 mesi in caso di *failure* nello scenario *adverse*). I *Joint Supervisory Team* (JST) guidati dalla ECB sono responsabili della valutazione dei piani di capitale presentati dalle banche e del monitoraggio della loro attuazione.

Link alla nota ECB:

<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/notecomprehensiveassessment201407en.pdf>

■ CONVERTIBLE EQUITY

Con tale espressione si intende uno strumento finanziario simile al *convertible bond* utilizzato frequentemente dai *Venture Capitalist* per investire nelle *startups*. Lo strumento all'emissione è strutturato come un credito sul quale il debitore (una società) deve pagare gli interessi. A discrezione del creditore, il debito può essere convertito in *equity* a un prezzo di conversione per azione che è determinato al momento di definizione del contratto. Il prezzo di conversione definisce il quantitativo di azioni che il creditore riceve a fronte del suo investimento iniziale. In tale contratto il creditore ha il diritto, ma non l'obbligo di convertire il suo prestito in *equity* della società debitrice.

■ CORE TIER 1 CAPITAL

Il Core Tier 1 Capital è una metrica di Basilea II che rappresenta l'insieme degli elementi di capitale di qualità primaria che include: il capitale versato, il sovrapprezzo delle azioni, le riserve e gli utili non distribuiti. Esso è calcolato sottraendo al Patrimonio di base (*Tier 1 Capital*) gli strumenti innovativi di capitale (es. ibridi).

■ CORE TIER 1 CAPITAL RATIO

Indicatore dato dal rapporto tra *Core Tier 1 Capital* della banca e le sue attività ponderate per il rischio (RWA).

■ CPMI (COMMITTEE ON PAYMENTS AND MARKETS' INFRASTRUCTURES)

Organismo internazionale che collabora con altri enti attivi nella *regulation* come le banche centrali, le istituzioni finanziarie internazionali e gli enti pubblici per lo sviluppo di *policies* e standard internazionali in materia di pagamenti, *clearing* e *settlement*.

■ CPMO (CENTRAL PROJECT MANAGEMENT OFFICE)

Struttura di coordinamento progettuale centralizzata, istituita ad Aprile 2014 per la gestione del *Comprehensive Assessment* e attiva per la seconda fase dell'AQR (*Execution* in loco). La struttura ha avuto la finalità di coordinare la mobilitazione di risorse a livello nazionale, interagendo con i *country team*, comprendenti rappresentanti delle NCA ed esperti ECB con il compito di fornire assistenza tecnica e di garantire la *Quality Assurance* a livello nazionale. I *country team*, a loro volta interagivano con i team in loco presso le banche, in carico dell'esecuzione della Fase 2, costituiti da rappresentanti della NCA e da consulenti esterni appartenenti alle Audit Firm.

■ CRD (CAPITAL REQUIREMENT DIRECTIVE)

Direttiva europea volta a disciplinare, insieme alla CRR (*Capital Requirement Regulation*), i requisiti prudenziali previsti dal *framework* normativo di Basilea che deve essere recepita e trasposta in legge nazionale dai singoli Stati Membri dell'Unione Europea. In Italia tale direttiva è stata recepita con la Circolare 285 di Banca d'Italia. Il *framework* normativo di riferimento è in continua evoluzione. Nel tempo si sono susseguite le seguenti versioni della *Capital Requirement Directive*:

- CRD I: Direttiva 2006/48/EC, Direttiva 2006/49/EC;

-
- CRD II: Direttiva 2009/111/EC;
 - CRD III: Direttiva 2013/36/EU;
 - CRD IV: Direttiva 2013/36/EU (Recepisce “Basilea III”).

Link alla CRD IV:

<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=EN>

■ CRE (COMMERCIAL REAL ESTATE)

Asset class definita in sede di *Asset Quality Review* per la segmentazione del portafoglio creditizio delle banche. Il *Commercial Real Estate* comprende controparti che svolgono attività connesse al mondo “immobiliare” (es. costruttori edili, fondi immobiliari). Da un punto di vista tecnico la definizione dell'*asset class* si basa su due parametri:

- Controparti: corporate o SME corporate appartenenti a determinati settori immobiliari specifici (definiti da specifici codici NACE)
- Prodotti: (a) Finanziamenti a termine o mutui con un ammontare ancora da erogare maggiore del 50% di quanto già erogato (criterio per l'individuazione dell'*asset finance*), *maturity* maggiore di un anno ed esposizione maggiore a 5 mln di Euro. (b) Finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, per i quali il tasso di interesse medio è inferiore rispetto al tasso di interesse applicato ad altre esposizioni corporate non garantite (*development finance*).

■ CREDITO DETERIORATO

Categoria contabile che incorpora le sofferenze, gli incagli, i ristrutturati e gli scaduti e/o sconfinanti, secondo le regole di Banca d'Italia (Circolare n. 272 del 30 luglio 2008) coerenti con la normativa IAS/IFRS.

■ CREDITO IN SOFFERENZA

Credito nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca (ex. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008). Il credito in sofferenza contribuisce alla categoria dei “deteriorati”.

■ CREDITO INCAGLIATO

Credito nei confronti di soggetti in situazioni di obiettiva temporanea difficoltà che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo, a prescindere dall'esistenza di eventuali garanzie a presidio delle esposizioni (ex. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008). Il credito incagliato contribuisce alla categoria dei “deteriorati”.

■ CREDITO PERFORMING (IN BONIS)

Credito verso soggetti che non presentano, alla data di chiusura del periodo, specifici rischi di insolvenza e che non sono quindi classificati come crediti deteriorati (ex. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008).

■ CREDITO RISTRUTTURATO

Credito in cui un *pool* di banche (o una singola banca) concede una moratoria al pagamento del debito, rinegozia lo stesso a tassi inferiori a quelli di mercato e/o taglia l'esposizione nominale del debito stesso applicando un *haircut*.

■ CREDITO SCADUTO E/O SCONFINANTE

Credito verso soggetti, che alla data di chiusura del periodo, presentano esposizioni (diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate) scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni continuativi (ex.

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008).

■ CRR (CAPITAL REQUIREMENT REGULATION)

Regolamento che disciplina i requisiti prudenziali che sono direttamente applicabili alle banche e alle imprese di investimento che operano nel Mercato Unico. Incorpora i nuovi requisiti che derivano da Basilea 3 e di quelli già in vigore, in quanto provenienti dalle direttive 2006/48 (sulle banche) e 2006/49 (sulle imprese di investimento) emesse in attuazione dell'accordo di Basilea 2.

Link alla CRR:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:EN:PDF>

■ CSA (CREDIT SUPPORT ANNEX)

Documento legale per la disciplina dei *collateral* che assistono derivati, componente facoltativa dei contratti ISDA. Un CSA definisce le condizioni alle quali il *collateral* è acquisito e trasferito tra le controparti al fine di mitigare il rischio di credito connesso a un *mark-to-market* positivo. Al fine dell'inclusione nell'ambito di contratti ISDA, il *collateral* deve soddisfare alcune condizioni di eleggibilità, in termini di valuta di denominazione, tipologia di titoli ammessi, *haircut* applicati. I contratti ISDA sono normalmente regolati da *English Law*, la quale prevede il trasferimento del titolo collateralizzato nel caso di insolvenza della controparte. Nell'ambito del *Comprehensive Assessment*, la presenza di CSA è stata rilevante nel filone relativo al "CVA challenger model", un *add-on* per il rischio di credito su derivati alla luce di un modello proprietario BCE. L'esposizione a rischio, nel caso di presenza di CSA, era decurtata dall'ammontare del *collateral*, con impatto positivo sull'aggiustamento derivante dal modello.

■ CURE RATE

La probabilità di una posizione di rientrare in bonis conseguentemente alla sua entrata in stato di default. Tale parametro è utilizzato nell'ambito della determinazione delle perdite attese. Esso si applica alle posizioni *performing* o in uno stato di default non terminale, ossia diverso da sofferenza, per correggere le stime di LGD, al fine di tener conto della probabilità che ritornino *performing*. Il cure rate è stimato sulla base di dati storici relativi alle percentuali di migrazione tra i vari stati amministrativi, tipicamente in un orizzonte temporale multiperiodale.

■ CVA (CREDIT VALUE ADJUSTMENT)

Il CVA è una metrica di misurazione del rischio di controparte su contratti derivati. La componente CVA rappresenta la differenza tra il valore dello strumento considerato privo di rischio e il valore del portafoglio che tiene conto del rischio di default della controparte e corrisponde, pertanto, al valore di mercato del rischio di credito della controparte stessa. Sebbene Basilea II prendesse già in considerazione il rischio di insolvenza della controparte, essa trascurava però quello sullo spread del CVA, il quale, tuttavia, durante la crisi finanziaria del 2008, è stato in grado di generare delle perdite di gran lunga superiori rispetto a quelle connesse con i casi di vero e proprio default. Per coprirsi dal rischio di perdite sul CVA, Basilea III ha introdotto un requisito patrimoniale specifico, che viene calcolato mediante una metodologia, denominata *Bond equivalent*. Nell'ambito di Basilea III, inoltre, sono presenti una serie di incentivi patrimoniali affinché le banche si avvalgano, per i derivati OTC (*over the counter*), di controparti centrali caratterizzate da robusti standard patrimoniali ed operativi e dotate di una camera di compensazione, in grado di tutelare i partecipanti contro il rischio di controparte.

■ DEPOSIT FACILITY RATE

È il tasso al quale vengono remunerati i depositi delle banche presso la banca centrale con scadenza *overnight* (ovvero il giorno seguente) in modo da poter avere a disposizione liquidità.

■ DG-COMP (DIRECTORATE GENERAL FOR COMPETITION)

DG-COMP è un Direttorio della Commissione Europea responsabile di stabilire e implementare una *policy* di *competition* coerente nell'ambito dell'Unione Europea. Le aree per le quali DG-COMP emana policy sono:

- Antitrust
- Fusioni
- Aiuti di stato
- Cooperazione internazionale

■ DISCLOSURE TEMPLATE

I *Disclosure Template* sono delle strutture dati in cui confluiscono i risultati del *Comprehensive Assessment* per ogni banca e un rapporto aggregato sugli esiti completi dell'esercizio per tutti le 130 banche coinvolte. Gli schemi relativi alle singole banche presenteranno un quadro generale dei principali dati finanziari, i riscontri dettagliati dell'AQR e dello stress test, nonché le emissioni sui mercati dei capitali effettuate nel 2014.

Nei risultati finali del *Comprehensive Assessment* si distingue fra le carenze patrimoniali riscontrate nell'AQR e quelle emerse con riferimento agli scenari di base e avverso dello stress test. Rispetto agli esercizi precedenti tali comunicazioni forniscono maggiori informazioni, in merito alla situazione di bilancio, alla qualità degli attivi e alla leva finanziaria delle banche dell'area dell'euro. L'ECB ha fornito una metodologia per l'integrazione degli esiti dell'AQR nel-

lo stress test (*joinup*), un elemento assente nei precedenti esercizi di stress europei. I risultati dell'AQR sono stati utilizzati per aggiustare il punto di partenza dello stress test. I risultati della valutazione approfondita sono stati pubblicati il 26 ottobre 2014, in seguito ad approvazione da parte della ECB. Le banche sono state informate dei risultati finali solo poco prima della loro comunicazione ai mercati. Nella fase precedente la divulgazione finale, l'ECB e le autorità nazionali competenti (NCA) hanno discusso gli esiti parziali preliminari con le singole banche nell'ambito del *supervisory dialog* (cfr. *Supervisory Dialogue*), inteso a verificare dati e fatti e a trattare aspetti metodologici.

■ DIV (DATA INTEGRITY VALIDATION)

La DIV è una fase dell'AQR nell'ambito del macrofilone "Loan tape creation and Data Integrity Validation". In particolare, la costruzione del *loan tape* era finalizzata alla predisposizione di un database contenente informazioni creditizie di elevata qualità, sulla base del quale attivare la selezione dei campioni per la *Credit File Review* e l'analisi di *Collective Provisioning*. Al fine di garantire correttezza e consistenza dei dati, tale database è stato sottoposto a un'attività di *Data Integrity Validation* (DIV), costituita da una serie di controlli automatici, articolati in 5 macro-categorie:

- *Reconciliation checks* – verificano la coerenza dei dati presenti nel *loan tape* rispetto ai sistemi interni della Banca
- *Field specific checks* – verificano la correttezza di ciascun campo singolarmente, prima di qualsiasi manipolazione del dato (es. valorizzazione del campo, univocità delle chiavi, etc)
- *Cross-field checks* – verificano la consistenza tra campi diversi che dovrebbero assumere un significato congruente

-
- *Cross time checks* – verificano la consistenza tra due database a data di riferimento diverse (FY2013e FY2012) utilizzate come “fotografie” di portafoglio per il *loan tape*
 - *Sense checks of distribution and observations* – verificano qualitativamente la plausibilità della distribuzione di alcune specifiche variabili (es. *Loan-to-value*)

L'esito dei controlli di *Data Integrity Validation* è espresso in termini di “semafori” (*Red Amber Green*); prima dell'inizio del *Loan Tape* definitivo, è stata necessaria la soluzione positiva di tutti i controlli con esito *Red* e almeno la spiegazione di quelli con esito *Amber*.

■ DTA (DEFERRED TAX ASSETS)

Le DTA (o attività per imposte differite) si inseriscono nell'ambito della fiscalità differita, che ha fondamento nella necessità di riconciliare risultato civilistico con il risultato fiscale. Se le differenze in oggetto sono riconducibili agli avviamenti e alle rettifiche di valori su crediti, per le banche italiane la loro trasformazione in credito d'imposta è automatica, ai sensi della circolare n.37/E del 28 settembre 2012, recepimento del “Decreto mille proroghe” per il 2011 e del Decreto Legislativo “Salva Italia” (DL 201/2011).

Il *framework* normativo di Basilea prevede che le DTA che dipendono dalla redditività futura e che derivano da differenze temporanee siano dedotte dal CET1 per un ammontare che eccede le franchigie previste dalla normativa.

In particolare, per gli investimenti significativi in strumenti di CET1 e le DTA è prevista una prima soglia di deduzione sui due aggregati singolarmente, calcolata come 10% del CET1 ante deduzioni derivanti dal superamento delle soglie. È prevista poi un'ulteriore soglia, calcolata sul 15% del *Common Equity* rettificato come per la soglia prece-

dente al 10%, da applicarsi sulla somma sugli importi non dedotti con la prima soglia sia relativamente a DTA che a investimenti in strumenti di capitale. Tutti gli importi non dedotti vanno ponderati tra le attività ponderate per il rischio secondo le percentuali previste dalla normativa per le singole fattispecie. Le DTA trasformabili in credito di imposta non vengono dedotte dal CET1 ma vengono considerate come attività ponderate con una percentuale pari al 100%.

■ EAD (EXPOSURE AT DEFAULT)

Esposizione creditizia attesa al momento del default associata ad una generica posizione. L'EAD è calcolata come somma di utilizzato da bilancio ed eventuale margine ponderato per un fattore di conversione creditizia (CCF) che rappresenta la probabilità che la componente non utilizzata sia "tirata".

In generale il modello di stima dell'EAD dipende dalle specificità del prodotto considerato. Tale parametro viene utilizzato per stimare la perdita attesa e gli RWA nell'approccio IRB.

■ EBA (EUROPEAN BANKING AUTHORITY)

Autorità indipendente dell'Unione Europea, che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Gli obiettivi generali dell'Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell'Unione Europea e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario. A tal fine l'EBA svolge un ruolo normativo di secondo livello attraverso la produzione di linee guida e standard tecnici (*Regulatory technical Standards*) in ambito prudenziale.

■ EBF (EUROPEAN BANKING FEDERATION)

La European Banking Federation è un'organizzazione, nata nel 1960, alla quale appartengono 5.000 banche europee che operano in 31 Paesi. La Federazione bancaria europea si pone come portavoce del mondo bancario e interlocutore con le istituzioni comunitarie, per le legislazioni di settore. La EBF pubblica giornalmente i tassi Eurirs e Euribor.

■ ECAI (EXTERNAL CREDIT ASSESSMENT INSTITUTION)

Agenzia di *rating* del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito, o una banca centrale che emette *rating* del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009. Ai sensi di Basilea II-III ciascuna NCA pubblica un elenco di ECAI riconosciute e utilizzabili al fine del calcolo dei requisiti patrimoniali con approccio standard e tabelle di *mapping* tra le scale di *rating* esterno e le classi di rischio regolamentari.

■ ECB (EUROPEAN CENTRAL BANK)

La ECB è la banca centrale per la moneta unica europea, l'euro. Il compito principale della ECB è preservare il potere di acquisto della moneta unica e quindi assicurare il mantenimento della stabilità dei prezzi nell'area dell'euro. L'area dell'euro comprende i 18 Stati membri dell'Unione europea che, a partire dal 1999, hanno introdotto la nuova valuta.

■ EMIR (EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURES REGULATION)

Regolamentazione che ha il fine di delineare un quadro normativo di riferimento per i contratti derivati OTC e per quei soggetti che, in vari modi e per varie ragioni, sono coinvolti in operazioni aventi come sottostante tali strumenti. Il regolamento prevede una serie di obblighi informativi, di compensazione e di condotta, che permettono di raggiungere un maggior livello di trasparenza e di conseguire una riduzione del rischio sistemico sul mercato dei derivati negoziati OTC.

Link al regolamento:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:IT:PDF>

■ ESA (EUROPEAN SUPERVISORY AUTHORITY)

Rappresenta l'apparato delle autorità create dalla Commissione Europea in risposta alla crisi finanziaria con obiettivi di supervisione finanziaria. Nel dettaglio, L'EBA è l'Autorità Bancaria Europea, l'EIOPA è l'Autorità Europea Assicurativa e dei Fondi Pensione mentre l'ESMA è l'Autorità che si occupa di vigilanza dei mercati finanziari.

■ ESFS (EUROPEAN SYSTEM OF FINANCIAL SUPERVISION)

L'ESFS nato nel 2010 e istituito attraverso il Regolamento 1092/2010 del Parlamento Europeo, rappresenta la risposta dell'Unione Europea alla crisi finanziaria iniziata nel 2008 che ha messo in luce la necessità di rinforzare la struttura di supervisione finanziaria nell'Unione. Tale sistema ha l'obiettivo di assicurare l'ordinario funzionamento, l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità del sistema finanziario nell'Unione Europea, monitorando gli sviluppi

di mercato e identificando i rischi potenziali e le vulnerabilità. Tale sistema è costituito dalle seguenti istituzioni:

- European Systemic Risk Board (ESRB);
- European Banking Authority (EBA);
- European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA);
- European Securities and Market Authority (ESMA);
- Joint Committees;
- National Competent Authorities (NCAs) degli Stati Membri.

Link al regolamento:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0001:0011:IT:PDF>

■ **ESM (EUROPEAN STABILITY MECHANISM)**

L'ESM è un importante elemento della strategia dell'Unione Europea disegnata per salvaguardare la stabilità finanziaria nella zona euro. Come il suo predecessore – *European Financial Stability Facility* (EFSF), ente temporaneo costituito nel 2010 – l'ESM fornisce assistenza finanziaria agli Stati Membri che vertono in difficoltà finanziarie attraverso aiuti (prestiti).

■ **ESMA (EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY)**

ESMA (*European Securities and Markets Authority*) è un'autorità indipendente dell'Unione Europea che ha come scopo quello di salvaguardare la stabilità dei mercati finanziari Europei assicurandone l'integrità, la trasparenza, l'efficienza ed il corretto funzionamento. L'ESMA si occupa di tutelare gli investitori favorendo la convergenza fra l'industria finanziaria e le autorità europee designate alla vigilanza del settore bancario (EBA) e l'assicurazione

delle operazioni pensionistiche (EIOPA). L'ESMA contribuisce al mantenimento della stabilità del settore finanziario dell'Unione Europea sul breve, medio e lungo termine attraverso il contributo al *European Systemic Risk Board* che identifica i potenziali rischi e le minacce al settore. Pur trattandosi di un ente indipendente, l'ESMA risponde di fronte al Parlamento Europeo, al Consiglio dell'Unione Europea e alla Commissione Europea. Infine, l'attività dell'ESMA è riportata regolarmente mediante periodici incontri e pubblicazioni annuali.

■ ESRB (EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD)

Il Comitato europeo per il rischio sistemico è un'entità indipendente dell'Unione europea, con sede a Francoforte, responsabile per la vigilanza macro-prudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea.

■ FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Le regole FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), approvate dal Congresso degli USA nel 2010, obbligano le istituzioni finanziarie straniere (FFI, *Foreign Financial Institution*), tra cui le Sgr, a comunicare le informazioni su conti esteri detenuti da clienti USA al fisco statunitense (*Internal Revenue Service - IRS*).

■ FORBORNE

L'avvio, nel 2014, dell'*Asset Quality Review*, ha innalzato il livello dell'attenzione sulla classificazione dei crediti, in modo particolare sui c.d. *forborne credits*. Al fine di contribuire alla standardizzazione delle definizioni, l'EBA ha emesso, il 21 ottobre 2013, le *Recommendations on Asset Quality Review*, dove, al par.3, si rimanda ai paragrafi 163

– 179 del *Final Draft ITS Included in EBA/ITS/2013/035*, in cui si dice che (Art.163): “*Forbearance measures consist of concessions towards a debtor facing or about to face difficulties in meeting its financial commitments (financial difficulties)*”. La definizione EBA richiama il concetto di Esposizioni ristrutturate (Circolare 272, matrice dei conti – Cap2. “qualità del credito”): “esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, vengono modificate le originarie condizioni contrattuali (riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) e si origina una perdita”. In ogni caso, emerge il concetto di “concessione” garantita dal creditore al debitore.

Una sostanziale differenza tra la definizione regolamentare di ristrutturato e di *foreborne* consiste nella previsione del tempo di permanenza: mentre le esposizioni ristrutturate possono rientrare nel portafoglio in bonis (previa delibera aziendale attestante l’avvenuto recupero delle condizioni di solvibilità del debitore e la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito) dopo due anni, l’EBA prevede due sottocategorie:

- *Forbearance non performing*: categoria nella quale l’esposizione deve permanere almeno 1 anno;
- *Forbearance performing*: categoria alimentata dalle esposizioni rivenienti dalla classe precedente, dalla quale l’esposizione può uscire verso il bonis dopo 2 anni.

In sostanza, si può avere la seguente situazione riassuntiva; successivamente alla “concessione”: 1° anno: *non performing* sotto *forbearance* (tendenzialmente: credito “ristrutturato”); 2° anno: *performing* sotto *forbearance* (due anni minimo: il c.d. *probation period*; per il primo anno l’esposizione sarà classificata ancora in credito “ristrutturato”, poi potrebbe confluire nel portafoglio in bonis pur rimanendo sotto *forbearance*); 4° anno: se tutte le condizioni sono rispettate potrebbe terminare il *probation*

period e l'esposizione potrebbe essere *performing* (*bonis*) senza riserve. In aggiunta al rispetto delle definizioni normative, il documento EBA suggerisce un richiamo d'attenzione al corretto monitoraggio di tutte le esposizioni della categoria "ristrutturate", per cui deve esserci una granularità tale da evidenziare (a) il tempo di permanenza in categoria, (ii) qualsiasi forma di anomalia su tutte le esposizioni del cliente (o del gruppo) per cui un credito è stato oggetto di ristrutturazione. Inoltre si rileva che, mentre il concetto enunciato dalle istruzioni di vigilanza si basa sulla sussistenza di una perdita per il debitore, quello prima riportato nel documento EBA riporta più genericamente di una concessione da parte del creditore, che, di per sé, non comporta necessariamente una perdita. L'attenzione richiamata dalla norma è quindi occasione per un'attenta verifica delle pratiche di gestione del rischio, dal momento che la persistenza di bassi tassi d'interesse e l'accresciuta attenzione al rischio reputazionale hanno fatto sì che il ricorso a rinegoziazioni del debito aumentasse, specialmente per le esposizioni immobiliari, sia sui mutui *retail* che immobiliari *corporate*. L'AQR ha fornito lo spunto per sottoporre ad analisi e monitoraggio le rinegoziazioni contrattuali attuate sui crediti in *bonis*, per cui si è proceduto a rimodulazione delle condizioni contrattuali in presenza del primo scaduto, quando non sussistono ancora elementi per una classificazione ad incaglio e quindi non è effettuata alcuna appostazione a default.

■ FSB (FINANCIAL STABILITY BOARD)

Il *Financial Stability Board* si propone di promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati e ridurre il rischio sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza. Esso riunisce regolarmente rappresentanti dei governi, delle banche centrali

e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali.

■ FVO (FAIR VALUE OPTION)

La *fair value option* è la facoltà prevista dallo IAS 39 di valutare al *fair value*, imputando le variazioni di valore a conto economico, attività e passività che soddisfano determinate condizioni, se così facendo si evitano incoerenze valutative. L'esercizio di tale facoltà è condizionata alla circostanza che la valutazione al *fair value* risulti giustificata dalla strategia di gestione del rischio adottata dalla banca, che deve motivarne l'esercizio, darne opportuna informazione in bilancio e mantenere costante la scelta valutativa; una volta esercitata l'opzione, infatti, essa è considerata inderogabile. Un esempio di applicazione della *fair value option* è l'ipotesi in cui a fronte di attività finanziarie che dovrebbero essere classificate come crediti o come *Available For Sale* siano state emesse passività finanziarie che dovrebbero essere valutate al costo ammortizzato (le cui variazioni di valore non sono evidenziate a Conto Economico). In questo caso, se la banca ritiene che ciò darebbe luogo a incoerenze valutative, può valutare sia le attività finanziarie sia le passività finanziarie collegate al *fair value*, imputando le relative variazioni a Conto Economico. Secondo la normativa italiana, le plusvalenze derivanti dalle attività finanziarie valutate al *fair value* non concorrono ad aumentare il reddito di esercizio, ma devono essere imputate ad un'apposita riserva di valutazione di patrimonio netto, indisponibile sino a quando la plusvalenza non è realizzata.

■ G-SIFIS (GLOBALLY SYSTEMICALLY IMPORTANT FINANCIAL INSTITUTIONS) / G-SIBS

Banche di rilevanza sistemica globale che saranno assoggettate a requisiti addizionali di assorbimento delle perdite.

■ GOING-CONCERN APPROACH

Approccio alla valutazione della clientela aziende adottato nell'ambito della *Credit File Review*, basato sull'assunto che i flussi reddituali generati dalla controparte siano sufficienti al ripagamento del debito nei confronti della Banca, quindi non sia necessaria alcuna escussione degli eventuali *collateral* reali.

■ GONE-CONCERN APPROACH

Approccio alla valutazione della clientela aziende adottato nell'ambito della *Credit File Review*, che scaturisce nel momento in cui i flussi reddituali generati dall'azienda non sono sufficienti al rimborso del debito, rendendo quindi necessaria la valorizzazione della possibilità di escutere i *collateral* reali (immobili e pegni) a garanzia dell'esposizione.

■ HQLA (HIGH QUALITY LIQUID ASSETS)

Le attività liquide di elevata qualità (*high quality liquid assets*) sono rappresentate da *cash* o *asset* che possono essere convertite facilmente ed in un breve periodo di tempo in *cash*, al fine di garantire alla banca liquidità sufficiente per sostenere un periodo di stress di 30 giorni. Le attività ad elevata liquidità costituiscono il numeratore del *Liquidity Coverage Ratio* (LCR). Durante un periodo di stress finanziario le banche potrebbero dover attingere agli HQLA portando LCR ad un livello inferiore al minimo richiesto del 100%.

Link al documento: <http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf>

■ IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD)

Organismo internazionale che definisce i principi contabili internazionali IFRS.

■ ICAAP (INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS)

Processo interno di autodeterminazione dell'adeguatezza patrimoniale. Le banche annualmente devono predisporre la comunicazione ICAAP con la quale illustrano alla Banca d'Italia (con l'introduzione dell'SSM alla ECB) le caratteristiche fondamentali del processo posto in atto, l'esposizione ai rischi, compresi quelli previsti da Pillar 1, e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli. L'informativa contiene anche un'autovalutazione dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che le banche intendono predisporre per eliminare le carenze riscontrate. La revisione dell'ICAAP da parte del *Regulator* viene effettuato attraverso lo SREP.

■ IFRS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS)

Corpus di regole contabili emanate dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

■ ILAAP (INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS)

Processo attraverso il quale il regolatore valuta i meccanismi di gestione del rischio di liquidità ed eventualmente impone requisiti aggiuntivi di liquidità rispetto a quelli regolamentari, se ritenuti necessari.

■ IMPAIRMENT

Con riferimento ad un'attività finanziaria, si individua una situazione di *impairment* quando il valore di bilancio di tale attività è superiore alla stima dell'ammontare realizzabile della stessa.

■ IMPAIRMENT TEST

Il test d'*impairment* consiste nella stima del valore recuperabile (che è il maggiore fra il suo *fair value* dedotti i costi di vendita e il suo valore d'uso) di un'attività o di un gruppo di attività. Ai sensi dello IAS 36, debbono essere sottoposte annualmente ad *impairment test*

- Le attività immateriali a vita utile indefinita;
- L'avviamento acquisito in un'operazione di aggregazione aziendale;
- Qualsiasi attività, se esiste un'indicazione che possa aver subito una riduzione durevole di valore.

■ INTERINSTITUTIONAL AGREEMENTS

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la ECB sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla ECB nel quadro dell'SSM.

■ IRB (INTERNAL RATING BASED APPROACH)

Metodo per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte di rischio di credito, basato su modelli interni per la stima dei parametri di rischio PD, LGD, EAD e *Maturity*. Basilea II e III prevedono un approccio IRB di base e IRB avanzato: nel primo la Banca è chiamata ad effettuare una stima interna della sola PD, nel secondo la Banca è chiamata a stimare internamente tutti i parametri di rischio.

■ ISA (INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING)

Gli *Internal Standards on Auditing* sono standard professionali inerenti le responsabilità degli *auditor* indipendenti in fase di revisione dei conti. Gli standard contengono obiettivi, requisiti implementativi e altro materiale esplicativo. Gli ISA sono stati emessi nel Marzo 2009, con il completamento del “Clarity Project” da parte dello IAASB (*International Auditing and Assurance Standards*). Il “Clarity Project” ha comportato una revisione di tutti gli ISA e dell’ ISQC (*Interantional Standard on Quality Control*) n° 1, con la finalità di migliorare la trasparenza e l’approccio generale all’audit, enfatizzando l’importanza dello “scetticismo professionale” e rafforzando il focus sugli aspetti del bilancio che hanno una maggiore probabilità di essere rappresentati in modo scorretto.

■ ITS (IMPLEMENTING TECHNICAL STANDARDS)

Gli ITS sono, in generale, pubblicazioni dell’EBA finalizzate a fornire alle banche indicazioni tecniche su temi di *supervision*. La pubblicazione comunemente nota come “ITS” è un insieme di linee guida finalizzate ad implementare sistemi di *reporting* uniformi a livello europeo, sui seguenti temi:

- Reporting su fondi propri e requisiti patrimoniali (attualmente COREP guidelines)
- Reporting di informazioni finanziarie (attualmente FINREP guidelines)
- Reporting sulle esposizioni rilevanti (COREP Large Exposures Guidelines)
- Reporting su leverage e liquidità

■ JOIN-UP

La Banca centrale europea (ECB) ha pubblicato nell’agosto 2014 un manuale che espone nel dettaglio le modalità di

integrazione delle proiezioni dello stress test con gli esiti dell'AQR. L'introduzione della metodologia di *Join-up* è una novità del *Comprehensive Assessment* rispetto ai precedenti esercizi simil-AQR e *stress testing*. Da un punto di vista logico, l'AQR serve a correggere e omogeneizzare *cross-border* il punto di partenza dell'esercizio di stress, attraverso una modifica dei parametri di rischio sottostanti il calcolo del *provisioning*. Poiché gli esercizi di AQR e stress test sono stati svolti contemporaneamente, la metodologia di *Join-up* è stata elaborata al fine di integrare i risultati. La fase di *Join-up*, la cui metodologia non è stata esaustivamente comunicata alle banche coinvolte nel *Comprehensive Assessment*, ha costituito l'occasione per il *Regulator* di introdurre aggiustamenti *top-down* ai risultati derivanti dalla fase di *collation*, ossia di omogeneizzazione degli stessi *cross-country*.

■ JST (JOINT SUPERVISORY TEAMS)

I *Joint Supervisory Teams* (JST), responsabili della *day-to-day supervision* sulle banche rilevanti, saranno il principale veicolo di cooperazione tra le NCA e la ECB e il primo interlocutore per le banche; rappresenteranno nella sostanza un'evoluzione dei *college of supervisors*, lo strumento operativo fino ad oggi utilizzato per la conduzione della vigilanza su base transnazionale, consentendo l'attuazione di un approccio integrato nella vigilanza sui gruppi *cross-border*.

■ LAC (LOSS ABSORBING CAPACITY)

Loss Absorbing Capacity, ovvero la capacità di una banca di far fronte alle perdite. In generale tale metrica può essere definita come somma del *provisioning* (utilizzato per coprire la perdita attesa) e del capitale (utilizzato per coprire la perdita inattesa).

■ LCP (LOSS CONFIRMATION PERIOD)

Con tale termine si intende il periodo di tempo che intercorre tra l'evento scatenante l'insolvenza di una generica controparte (*trigger event*) ed il riconoscimento da parte della banca dell'evento di default. Il parametro di LCP è utilizzato nell'ambito della determinazione del *provisioning* collettivo come fattore correttivo della PD. Le banche tendono a stimare un LCP inferiore all'anno, indicativo della pronta capacità di classificazione delle posizioni a default una volta rilevati segni di anomalia. Nell'ambito del *challenger model* AQR l'LCP è stata conservativamente fissata a 1 anno.

■ LCR (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)

Indicatore introdotto dall'accordo di Basilea III che misura la posizione di liquidità di breve periodo (30 giorni), con vincolo minimo di 100% (è prevista una fase di *phase-in* dal 2015 al 2018). L'indicatore è calcolato come rapporto tra lo stock di asset ad elevata liquidità (HQLA) (es. titoli governativi) ed il *net cash flow* (*cash out – cash in*) rilevato in un periodo di 30 giorni, utilizzando delle ipotesi di stress.

■ LEVERAGE RATIO

Basilea III introduce un nuovo indicatore di leva finanziaria il *leverage ratio*, da applicarsi dal 2018. Tale indicatore è calcolato come rapporto tra TIER 1 e la somma di attività non ponderate e alcune poste fuori bilancio. La soglia regolamentare non è ancora stata definita, ma in fase di test, in attesa della definizione finale, si considera un valore pari al 3%.

■ LGD (LOSS GIVEN DEFAULT)

Rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default. Essa è stimata come complemento a 1 del *Recovery Rate*, ottenuto attualizzando i flussi netti di recupero rapportati all'esposizione al momento del default, relativi alle posizioni in default. L'LGD è un parametro interno utilizzato dalle banche per la stima della perdita attesa e, se autorizzate dal *Regulator*, per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

■ LGI (LOSS GIVEN IMPAIRMENT)

Il livello atteso dell'accantonamento al momento dell'*impairment* del credito.

■ LGL (LOSS GIVEN LOSS)

Il livello della perdita attesa (al netto dei recuperi attualizzati) nell'ipotesi in cui la controparte non rientri in bonis (cure rate nullo).

■ LINEE COMMITTED

Impegno irrevocabile nei confronti del cliente da parte della Banca ad erogare fondi; le linee *committed* sono disciplinate da contratti con indicazione di ammontare accordato e scadenza e sono caratterizzati dalla impossibilità da parte della Banca di limitare l'utilizzo della controparte; le linee *committed* si dividono in tre categorie: (i) finanziamenti a MLT (*project finance* e finanziamenti a stato di avanzamento lavori) caratterizzati da erogazioni differite con data di erogazione stabilita sulla base di stati di avanzamento; (ii) linee di credito *revolving*, caratterizzate dalla possibilità da parte della controparte di utilizzare la linea di credito nei limiti dell'accordato fornendo preav-

viso alla Banca e indicando il tempo di utilizzo; (iii) linee di *back up*, caratterizzate da assenza di preavviso da parte della controparte a sostegno di emissioni di CD/CP (i.e. in caso di mancato collocamento da parte della controparte, essa può utilizzare la linea di credito).

■ LTRO (LONG TERM REFINANCING OPERATION)

Il *Long Term Refinancing Operation* è una delle operazioni straordinarie a lungo termine (3 anni) di rifinanziamento operate dalla Banca Centrale Europea. In particolare, l'obiettivo è quello di fornire liquidità al sistema e di regola vengono condotte con cadenza mensile e sono operazioni con scadenza a tre mesi. Normalmente, l'utilizzo rispecchia l'esigenza di garantire una gestione efficiente della liquidità e non va ad operare sui tassi di interesse (operando a tassi di mercato); tuttavia, in circostanze straordinarie può accadere che la ECB operi a tassi fissi andando di fatto ad influenzare il mercato. Nel 2011, ad esempio, la ECB è intervenuta collocando quasi 500 miliardi di euro tramite un'operazione di LTRO, cui ha fatto seguito una seconda tranche di oltre 500 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di normalizzare i parametri di credito dell'Eurozona ed evitare una situazione di *credit crunch*.

■ MARK DOWN

Differenza (in valore assoluto) tra il tasso di interesse dei depositi riconosciuto alla clientela e il tasso di interesse di pari *maturity* nel mercato interbancario; è una misura della capacità della Banca di realizzare *funding* a basso costo da clientela.

■ MARK TO MARKET

Processo di valutazione di un portafoglio di titoli o altri strumenti finanziari sulla base dei prezzi espressi dal mercato.

■ MARK UP

Differenza tra il tasso di interesse degli impieghi applicato alla clientela e il tasso di interesse di pari *maturity* nel mercato interbancario; è una misura della capacità della banca di generare ricavi dagli attivi.

■ MARKET MAKING

Attività finanziaria svolta da intermediari specializzati il cui compito è quello di garantire liquidità e spessore al mercato, sia attraverso la presenza continuativa sia mediante la funzione di guida competitiva nella determinazione dei prezzi.

■ MIFID (MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE)

MiFID, è il nome con cui è nota la direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, disciplina europea di riferimento per la prestazione dei servizi di investimento, oltre all'organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione degli strumenti finanziari. Il processo di revisione di elaborazione normativa è iniziato con la consultazione della Commissione Europea del 2010 e la successiva proposta dell'ottobre 2011, ma solo a inizio 2014 il Consiglio dell'Unione aveva raggiunto un accordo di massima con il Parlamento Europeo sui testi della direttiva e del regolamento. La nuova regolamentazione, costituita dalla Direttiva 2014/65/UE e dal Regolamento n. 600/2014, è entrata in vigore a inizio luglio 2014 e, una volta emanate le misure di implementazione, verrà recepita dagli Stati mem-

bri entro metà 2016 e applicata a decorrere da inizio 2017. La MiFID II, la nuova disciplina europea per la prestazione dei servizi di investimento, rafforza la tutela degli investitori *retail* con misure specifiche sui prodotti finanziari, definisce le caratteristiche del servizio di consulenza indipendente e affina le regole sulla valutazione di adeguatezza e gli obblighi di comunicazione alla clientela.

Link alla direttiva:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:145:0001:0044:IT:PDF>

■ MREL (MINIMUM REQUIREMENT FOR ELIGIBLE LIABILITIES)

Minimum Requirement for Eligible Liabilities, previsto dalla BRRD, ovvero requisito minimo di passività di bilancio elegibile per la *Loss-Absorbing Capacity* (LAC), da soddisfare per garantire la *resolution*. Tale requisito è determinato dalla *Resolution Authority* che può essere diversa da banca a banca.

■ MULTILATERAL INTERCHANGE FEE

Nell'ambito dei pagamenti elettronici (eseguiti mediante l'utilizzo di carte), tale espressione rappresenta la commissione applicata dalla banca emittente la carta (*issuing bank*) alla banca dell'istituto commerciale (*acquiring bank*) per ogni transazione effettuata con carta. In sistemi di pagamento come Visa e MasterCard, che sono costituiti da associazioni di banche, tale commissione è multilateralmente concordata dalle banche costituenti.

■ MULTILATERAL TRADING FACILITY

Le *Multilateral Trading Facilities* (MTFs, corrispondenti, secondo la vecchia dizione, agli ATS – *Alternative Trading Systems*) sono circuiti di negoziazione, gestiti da soggetti privati che permettono l'acquisto e la vendita, di strumenti finanziari già quotati presso una o più borse nazionali. Le MTFs trattano titoli già quotati presso altri mercati. Analogamente ai mercati organizzati, i MTF svolgono funzioni di organizzazione degli scambi, ma contrariamente a questi ultimi non possono decretare l'ammissione alle negoziazioni dei titoli oggetto di scambio e sono soggetti a regole e procedure di autorizzazione all'operatività in parte diverse da quelle previste per i mercati organizzati.

■ NCA (NATIONAL COMPETENT AUTHORITY)

Autorità nazionali di vigilanza attualmente incaricate dall'ECB alla supervisione bancaria a supporto della ECB nell'ambito dell'SSM.

■ NCB (NATIONAL CENTRAL BANKS)

Sono banche centrali non designate come NCA che investite di determinate funzioni e competenze di vigilanza nell'ordinamento del rispettivo paese continuano nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico a esercitare tali attività.

■ nGAAP (NATIONAL GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES)

Gli nGAAP sono un insieme delle convenzioni, delle regole e dei principi utilizzati in una determinata giurisdizione (a livello locale) per la stesura del bilancio. In Italia spesso gli nGAAP vengono declinati come ITAGAAP, identificando pertanto le regole adottate sul

suolo nazionale, tuttavia in molti paesi negli ultimi anni si sta convergendo sull'adozione degli IFRS (*International Financial Reporting Standards*) definiti dallo IASB (*International Accounting Standards Board*) , ossia i principi internazionali.

■ NII (NET INTEREST INCOME)

Corrisponde al margine di interesse ed è stato oggetto di particolare attenzione nell'ambito dell'esercizio di *Stress Testing del Comprehensive Assessment*. Le proiezioni 2014-2016 del *net interest income* sotto il *baseline* e l'*adverse* scenario sono state validate dalla ECB utilizzando tre tipi di verifiche:

- Verifica della metodologia e coerenza dei parametri utilizzati (ad esempio deviazioni tra dati 2013 ed effettivi dati di bilancio, non corretta applicazione della metodologia *static balance sheet*, mancato rispetto delle regole di *passthrough*);
- Confronto dei risultati della Banca con quelli derivanti dai modelli *top-down* della ECB (ad esempio elevato NII a livello complessivo rispetto al modello *top-down* della ECB);
- Verifiche di coerenza tra i *peers* (ad esempio sui tassi su nuovi depositi e nuovi impieghi).
- Le risultanze sull'NII e le eventuali correzioni *top-down* dell'ECB sono state componenti determinanti del risultato complessivo dell'esercizio.

■ NON-FINANCIAL COUNTERPARTIES

Tutte le entità che non sono *financial counterparties*, cioè banche, società di investimento, brokers e compagnie assicurative.

■ NON-FINANCIAL COUNTERPARTIES +

Entità non-finanziarie che superano il limite dell'art. 10 dell'EMIR e che sono soggette all'obbligo di *clearing*.

■ NON PERFORMING

Termine corrispondente alla classificazione di bilancio delle attività deteriorate ai sensi della Circolare 262 di Banca d'Italia.

■ NSFR (NET STABLE FUNDING RATIO)

Misura della posizione di liquidità di lungo periodo introdotta dall'accordo di Basilea III con vincolo minimo di 100%. Tale indicatore è teso ad indicare come le passività di lungo periodo (ASF) coprono le attività di lungo periodo (RSF) in funzione di pesi diversi rispetto a *maturity* e tipologia di controparte.

■ OMT (OUTRIGHT MONETARY TRANSACTIONS)

Sono transazioni effettuate dall'ECB che prevedono l'acquisto di titoli di stato di paesi in difficoltà a patto che questi accettino un programma di aiuti europeo e condizioni severe (Es. implementazione di opportune riforme strutturali).

■ OTC (OVER THE COUNTER)

Un Mercato Mobiliare non Regolamentato (*Over the Counter*, OTC) è un luogo, fisico o virtuale, in cui gli operatori si incontrano al fine di collocare, scambiare o rimborsare valori mobiliari. L'assenza di regolamentazione riguarda il fatto che il funzionamento di tale mercato, i titoli e gli operatori ammessi non sono assoggettati alla disciplina specifica e alla autorizzazione delle Autorità di Vigilanza in materia di Mercati Regolamentati e non sono iscritti

nell'apposito albo. Le modalità di contrattazione non sono standardizzate ed è possibile stipulare contratti "atipici". In generale i titoli trattati in un mercato OTC sono meno liquidi rispetto a quelli trattati sui mercati ufficiali. In Italia i mercati OTC assumono la configurazione di Sistemi di Scambi Organizzati (SSO).

■ OTHER PRE-PROVISION PROFIT COMPREHENSIVE ASSESSMENT

Nell'ambito del *Comprehensive Assessment*, esso rappresenta un aggregato di conto economico che raccoglie tutte le voci non sottoposte a stress con metodologia prescritta da EBA, come NII e NTI e che contribuiscono alla costituzione del profitto ante *provisioning*. Le proiezioni 2014-2016 del *non interest income* sotto il *baseline* e l'*adverse scenario* dell'esercizio di *Comprehensive Assessment* sono state effettuate o grazie all'utilizzo di modelli interni della Banca oppure sulla base dei recenti ratio storici. Tali proiezioni sono state riscontrate dalla ECB utilizzando due tipi di verifiche:

- Verifica della metodologia e coerenza dei parametri utilizzati;
- Verifiche di coerenza tra i *peers*.

■ PASS-THROUGH EFFECT

Nell'ambito del *Comprehensive Assessment*, per garantire la coerenza con lo scenario macroeconomico, le banche sono tenute a riflettere i cambiamenti di prezzo e rendimento dei titoli sovrani nazionali sui costi di *funding* e a ribaltare questi ultimi sulla redditività dell'attivo (cosiddetto *pass through effect*). Le indicazioni metodologiche ECB impongono che le variazioni dei costi di finanziamento *wholesale* devono essere almeno pari al 100% della variazione del rendimento dei titoli sovrani con simile durata.

Per gli altri tipi di passività, almeno il 30% dell'aumento degli spread delle obbligazioni sovrane deve essere riflesso sui tassi della raccolta al dettaglio, e almeno il 50% sulla raccolta *corporate*. Le Banche devono riflettere l'elasticità dei loro diversi tipi di depositi e possono decidere di scegliere di mostrare una maggiore sensibilità alle variazioni di valore dei titoli sovrani. È previsto un cap del 75% sulla capacità delle banche di passare l'aumento dei costi di finanziamento sui nuovi impieghi; fatta eccezione per i mutui residenziali in cui le banche dovrebbero invece applicare un cap del 50%.

■ PATRIMONIO DI BASE (TIER 1)

Nell'ambito di Basilea II, il Patrimonio di Base è la componente di qualità primaria del Patrimonio di Vigilanza ed è articolato in tre blocchi principali:

- *Elementi positivi*: capitale versato, riserve (ivi compreso il sovrapprezzo delle azioni), strumenti innovativi e non innovativi di capitale, utile del periodo, filtri prudenziali positivi del patrimonio di base;
- *Elementi negativi*: azioni proprie, avviamento, immobilizzazioni immateriali, rettifiche di valore su crediti, le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, le rettifiche di valore di vigilanza relative al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, gli altri elementi negativi, i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base;
- *Deduzioni*: sono una serie di elementi che devono essere dedotti per il 50% dal Patrimonio di Base e per il 50% dal Patrimonio Supplementare.

■ PATRIMONIO DI VIGILANZA

Il Patrimonio di Vigilanza costituisce la base patrimoniale definita da Basilea II per la copertura dei rischi di Pillar 1.

L'ammontare minimo che le banche devono detenere è pari all'8% degli RWA. Esso è costituito dalla somma del Patrimonio di Base e del Patrimonio Supplementare entrambi al netto delle relative deduzioni:

- Il Patrimonio di Base (fare riferimento alla definizione di "Patrimonio di Base") viene integralmente ammesso nel calcolo del Patrimonio di Vigilanza tuttavia alcune voci sono soggette a limiti. Gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale con scadenza contrattuale sono computabili entro il 15 per cento del Patrimonio di Base al lordo delle deduzioni (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi con scadenza contrattuale), la somma degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non può eccedere il 35 per cento del Patrimonio di Base al lordo delle deduzioni (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi), e sono computabili fino al 50 per cento del Patrimonio di Base al lordo delle deduzioni (ivi compresi gli strumenti innovativi e non innovativi) gli strumenti non innovativi di capitale per i quali sia contrattualmente prevista la conversione in azioni in rispetto delle condizioni previste dalla Banca d'Italia. Le eventuali eccedenze possono essere computate nel Patrimonio Supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione, nel rispetto della condizione e dei limiti di computabilità del Patrimonio Supplementare;
- Il Patrimonio Supplementare (fare riferimento alla definizione di "Patrimonio Supplementare") è ammesso nel calcolo del Patrimonio di Vigilanza entro un ammontare massimo pari al Patrimonio di Base al lordo delle deduzioni. Le passività subordinate sono computate nel Patrimonio Supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del Patrimonio di Base al lordo delle deduzioni.

Dalla somma del Patrimonio di Base e del Patrimonio Sup-

plementare sono dedotte, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche, società d'assicurazione e società finanziarie.

Il Patrimonio di Vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria (ex. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006).

■ PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2)

Nell'ambito di Basilea II, il Patrimonio Supplementare contribuisce alla composizione del Patrimonio di Vigilanza. Esso come il Patrimonio di Base si articola in tre blocchi:

- *Elementi positivi*: riserve da valutazione, strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili nel patrimonio di base, strumenti ibridi di patrimonializzazione, passività subordinate, plusvalenze nette su partecipazioni, eventuale eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese, altri elementi positivi, filtri prudenziali positivi del patrimonio supplementare;
- *Elementi negativi*: minusvalenze nette su partecipazioni, altri elementi negativi, filtri prudenziali negativi del Patrimonio Supplementare;
- *Deduzioni*: sono una serie di elementi che devono essere dedotti per il 50% dal Patrimonio di Base e per il 50% dal Patrimonio Supplementare.

■ PD (PROBABILITY OF DEFAULT)

Con tale termine si intende la probabilità di insolvenza di una generica controparte su un orizzonte temporale annuale; viene stimata con modelli statistici a partire dai dati interni della banca sugli eventi di default. Essa è utilizzata per il calcolo della perdita attesa e, se previamente au-

torizzati dal *Regulator* all'utilizzo dell'approccio IRB, dei requisiti patrimoniali.

■ PERFORMING

Termine riferito generalmente ai crediti ad andamento regolare.

■ PHASE-IN

Periodo transitorio di introduzione graduale di una normativa. In particolare a partire dall'1.1.2014, le banche devono rispettare un livello di capitale di migliore qualità (*common equity tier 1*) pari al 7% delle attività ponderate per il rischio, di cui 4,5 a titolo di requisito minimo e 2,5 come riserva di conservazione del capitale. Nella definizione di capitale da utilizzare vengono applicati i margini di flessibilità previsti dal CRR per quanto riguarda in particolare il regime delle deduzioni e dei filtri prudenziali (cosiddetto *phase-in*). In particolare, nella Sezione II delle Disposizioni di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 sono indicati, per ciascun anno del periodo transitorio e nell'ambito degli intervalli stabiliti dal CRR, i valori percentuali (es. 20% - 100%) da applicare alle singole voci rilevanti ai fini del calcolo dei fondi propri.

■ PI (PROBABILITY OF IMPAIRMENT)

Probabilità (*point-in-time*) di deterioramento di una esposizione nell'arco di un *emergence period*.

■ PIN (POSIZIONE INTERBANCARIA NETTA)

Misura dell'esposizione della Banca nei confronti dell'intero sistema bancario (incluse Banche Centrali), data dalla differenza tra Impieghi verso Banche e Raccolta da Banche.

■ POF (PROJECTION OF FINDING)

Fase del *Comprehensive Assessment* che prevede la proiezione dei risultati della Credit File Review, in termini di maggiori svalutazioni, sulla totalità delle esposizioni appartenenti ai portafogli selezionati in CFR.

■ PP&A (POLICIES, PROCESSES AND ACCOUNTING)

Esame approfondito di *policies, processes and accounting* (PP&A), effettuato nell'ambito del *Comprehensive Assessment* focalizzato su una revisione di argomenti chiave che influenzano le valutazioni contabili di bilancio, come ad esempio l'applicazione della gerarchia del *fair value*, le classificazioni contabili, l'approccio di *Credit Value Adjustment* (CVA), l'approccio seguito per il *provisioning* (accantonamenti), nonché il trattamento di esposizioni non in bonis (NPE) e *forborne*. Il PP&A è stato articolato nella forma di un questionario molto dettagliato per aree tematiche, supportato da documentazione interna, inerente i processi analizzati. La ECB ha valutato il questionario individuando delle azioni correttive per le quali la banca dovrà predisporre un piano di lavoro dettagliato. I risultati del PP&A sono stati utilizzati per guidare le analisi dei rimanenti blocchi di lavoro del *Comprehensive Assessment*. Tali risultati sono serviti anche ad identificare gli adeguamenti quantitativi che devono essere incorporati nel test di stress, e a specificare le azioni correttive che le banche dovrebbero intraprendere.

■ PPNR (PRE-PROVISION NET REVENUE)

Ricavi netti al lordo delle rettifiche di valore. La stima del PPNR include le principali voci di ricavo di un intermediario finanziario (Es. interessi netti, commissioni nette, risultato netto dell'attività di negoziazione).

■ PRA (PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY)

Il PRA è una divisione della Banca di Inghilterra responsabile per la vigilanza prudenziale e la supervisione delle banche, assicurazioni, società di investimento, cooperative di credito. Il PRA ha due obiettivi statutari: promuovere la sicurezza e la solidità degli enti di cui sopra, ed in particolar modo per le assicurazioni contribuire a garantire un appropriato grado di protezione per gli assicurati. Le decisioni più importanti del PRA sono prese dal suo consiglio che risponde di fronte al parlamento.

■ QA (QUALITY ASSURANCE)

Nel contesto del *Comprehensive Assessment* la *Quality Assurance* è il processo di valutazione, condotto dall'ECB in collaborazione con le NCAs (*National Competent Authorities*), tra luglio e settembre 2014, dei risultati dell'esercizio *bottom up* di stress test effettuato dalle banche. In particolare, le NCAs e, dove necessario l'ECB, hanno instaurato uno stretto dialogo con le banche attraverso il quale richiedevano alle stesse di "difendere" i loro risultati. Il *regulator* ha effettuato, in modo automatico, una serie di controlli di stampo quantitativo sui template contenenti i risultati di dettaglio dello stress test, mediante l'utilizzo di uno strumento ad hoc (*tool*) che generava report standardizzati in cui il risultato di ciascun test effettuato veniva classificato secondo un approccio *red/amber/green* (cfr. RAG). Sulla base dell'esito di tali test le banche dovevano di volta in volta argomentare le scelte effettuate e sostenere i propri risultati oppure produrre nuovi risultati, ricompilare il template e re-inviarlo (approccio *comply or explain*). Il risultato finale della QA era uno stress test aggiornato, che recepiva le valutazioni del *regulator* effettuate durante il periodo di svolgimento della QA.

Lo scopo principale della QA era:

- Verificare che le banche avessero applicato corretta-

mente la metodologia di stress test definita dall'EBA e pubblicata nell'aprile 2014;

- Assicurare il cosiddetto *level playing field*, ossia garantire che le banche venissero valutate in modo omogeneo (a parità di condizioni), senza svantaggiare, ad esempio, banche che avevano adottato in sede di definizione dello stress test, approcci più conservativi o che operano in contesti giurisdizionali più restrittivi.

■ QAA (QUALITY ASSURANCE ADJUSTMENT)

Per *Quality Assurance Adjustment* si intendono delle correzioni apportate dalla BCE sui risultati del *Comprehensive Assessment* successive all'esecuzione dell'esercizio *on site* (AQR) o dello *Stress Testing bottom-up*. Gli aggiustamenti in oggetto si articolano su tre livelli:

- AQR – prevalentemente aggiustamenti derivanti dalla fase di *collation*, ossia di omogeneizzazione a livello internazionale dei risultati prodotti dalle NCA nell'ambito delle ispezioni *on-site* nei singoli Paesi
- *Stress Testing* – aggiustamenti sui risultati *bottom-up* prodotti dalla Banca stessa con riferimento a scelte metodologiche della banca non condivise da BCE, a disallineamenti rispetto alla metodologia di riferimento per lo *Stress Testing*, a assunzioni di *business/restructuring plan* non condivise dal Regolatore
- *Join-up* – aggiustamenti sui parametri di rischio di partenza dello *stress testing*, finalizzati a tener conto delle correzioni richieste in sede di AQR.

■ QE (QUANTITATIVE EASING)

Operazione con cui una banca centrale aumenta l'offerta di base monetaria (in particolare le riserve libere delle banche, anche se teoricamente potrebbe trattarsi pure di banconote) di una quantità prefissata, solitamente me-

dianti operazioni di acquisto a titolo definitivo di altre attività finanziarie. Le attività finanziarie acquistate consistono solitamente in titoli di stato, ma possono includere anche cartolarizzazioni, obbligazioni garantite e, in casi più inusuali, obbligazioni corporate e perfino azioni o ETF. Il QE si contrappone alla normale prassi di gestione della base monetaria, nella quale la banca centrale stima la domanda di riserve delle banche ai tassi ufficiali prevalenti, e adatta l'offerta delle stesse alla domanda. Il suo scopo è normalmente quello di condizionare il livello dei tassi a medio e lungo termine (di solito l'azione della banca centrale è confinata ai tassi a breve termine), di indurre un abbassamento dei premi per il rischio sui mercati e di agevolare la riduzione del debito (in particolare dello Stato). Dopo le crisi finanziarie, il QE può anche essere adottato per ridurre il rischio di stretta creditizia e facilitare il risanamento dei bilanci degli intermediari finanziari e, più indirettamente, delle aziende.

■ QIS (QUANTITATIVE IMPACT STUDY)

Studio condotto a livello europeo per stimare l'impatto della nuova regolamentazione prima della relativa introduzione. Lo studio si svolge sulla base di template xls a partire dai quali EBA/ECB elaborano statistiche *cross-country*. Particolarmente rilevanti il QIS 5 che ha stimato nel 2005 l'impatto di Basilea II e il QIS 6 e successivi che hanno stimato l'impatto Basilea III.

■ QUOTE BANCA D'ITALIA

La legge 29 gennaio 2014, n. 5 riordina l'assetto proprietario della Banca d'Italia, che è un ente di diritto pubblico. Il primo passo per farlo è stata la rivalutazione del capitale rimasto fermo alla cifra – 300 milioni di lire - versata

alla costituzione dell'Istituto, nel 1936. La conversione in euro ha reso forse più evidente l'esiguità del valore pari a 156 mila euro, anche di fronte a quello delle altre banche centrali europee che si sono invece adeguate nel tempo. La legge stabilisce quindi la rivalutazione di quei 156 mila euro a 7,5 miliardi. L'ammontare è stato definito direttamente dagli esperti della Banca d'Italia coadiuvati da 3 «saggi» - Franco Gallo, Andrea Sironi, Lucas Papademos - sulla base della rivalutazione di quella parte del capitale (che è minima rispetto al patrimonio complessivo della nostra Banca Centrale) legata all'attività cosiddetta di signoraggio, cioè quella di battere moneta e farla circolare. Sono escluse le altre attività istituzionali di politica monetaria che Banca d'Italia svolge, dal capitale rivalutato che il decreto prende in considerazione. Al momento della costituzione il capitale di Bankitalia suddiviso in 300 mila quote di partecipazione nominative da 1000 lire ciascuna (convertite in 0,56 euro) era stato distribuito presso enti finanziari di rilevanza pubblica – assicurazioni, enti previdenziali, banche e casse di risparmio - cioè nella grandissima parte banche che oggi oltre ad essere state privatizzate si sono riorganizzate e sono state soggette ad operazioni di fusione e acquisizione. Ciascuna banca ha, nel corso dell'anno 2014, rivalutato la partecipazione in Banca d'Italia, con impatti positivi sul CET1 al 31 dicembre 2013. Tale rivalutazione, tuttora, essendo stata dettata da una norma successiva al 31 dicembre 2013, non è stata inclusa nella base patrimoniale di partenza di AQR e Stress Test, ma sarà solo riportata nel *disclosure template*, come evento 2014 che ha contribuito positivamente al capitale.

■ RAF (RISK APPETITE FRAMEWORK)

Quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza

za, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

■ RAG (RED AMBER GREEN)

Nell'ambito della *Quality Assurance* (cfr. QA) i *red/amber/green* test sono i test di carattere quantitativo, svolti in modo automatizzato dalla ECB in collaborazione con le NCAs. Sulla base di determinate soglie, il risultato di ciascun test veniva rappresentato attraverso un colore (*red*, *amber*, *green*). In caso di risultato rosso (*red*) di un test, le banche erano chiamate ad apportare modifiche all'approccio utilizzato e riprodurre i risultati dell'esercizio di stress test. Il colore ambra (*amber*) richiedeva alle banche di difendere i risultati ottenuti mediante la presentazione di evidenze a supporto o eventualmente (a scelta della banca) di modificare i risultati agendo sulle modalità di calcolo/ipotesi adottate. L'esito verde al contrario non richiedeva ulteriori azioni/approfondimenti da parte degli intermediari.

I RAG coprivano le principali tipologie di rischio ed i principali elementi chiave dello stress test, tra i quali:

- rischio di credito
- rischio di mercato
- cartolarizzazioni
- margine di interesse (NII)

Uno degli elementi chiave dei test RAG era il confronto dei risultati ottenuti dalle banche (esercizio *bottom-up*) con quelli ottenuti dall'ECB attraverso l'utilizzo di un modello di stress *top-down*.

■ RAS (RISK ASSESSMENT SYSTEM)

Sistema mediante il quale l'ECB conduce le attività dello SREP. Tale sistema definisce i criteri generali e le metodo-

logie per l'analisi e la valutazione delle banche e consente al regolatore di identificare i rischi materiali a cui le banche sono sottoposte, di valutare la loro gestione ed i sistemi di controllo al fine di rivedere il calcolo del capitale interno da esse prodotto.

■ RATING

Il *rating* è un giudizio che viene espresso da un soggetto esterno e indipendente, l'agenzia di *rating*, sulle capacità di una società di onorare i propri obblighi verso i creditori. I *rating* delle agenzie sono utilizzati dalle banche per la stima del merito creditizio, attraverso la conversione, secondo tabelle di *mapping* predisposte da Banca d'Italia, in classi di rischio regolamentari e corrispondenti *risk weight*.

■ RCF (REVOLVING CREDIT FACILITY)

Con tale termine si intende una linea di credito che prevede il pagamento di una commissione (*commitment fee*) da parte di un cliente il quale in cambio può usare i fondi messi a disposizioni dalla banca fino ad un limite predefinito detto accordato. Le RCF sono particolarmente rilevanti per l'operatività estera del gruppo e forniscono un aggravio patrimoniale notevole, alla luce degli elevati fattori di conversione creditizia sulla componente non utilizzata.

■ RISCHIO DI CAMBIO

Rischio che il *fair value* o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazione dei cambi.

■ RISCHIO DI CONTROPARTE

Rischio connesso all'eventualità di una perdita dovuta al

potenziale inadempimento della controparte ai suoi obblighi contrattuali. Si tratta di una forma specifica di rischio di credito, che caratterizza le transazioni in strumenti derivati, in particolare gli strumenti derivati non scambiati su mercati organizzati (*over-the-counter*). Caratteristica fondamentale del rischio di controparte è la sua bilateralità; a differenza del rischio di credito, infatti entrambe le controparti di un contratto sono esposte al rischio che l'altra non adempia ai suoi obblighi contrattuali.

■ RISCHIO DI CREDITO

Rischio che il debitore non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento di interessi e di rimborso del capitale. Rientra nel rischio di credito anche il cosiddetto rischio di "migrazione", ossia il rischio che una variazione del merito creditizio (migrazione da *rating* migliori a *rating* peggiori) di una controparte affidata, nei confronti della quale esiste un'esposizione, generi una corrispondente variazione del valore della posizione creditoria.

■ RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Rischio che un'entità incontri difficoltà nel reperire fondi per far fronte agli impegni derivanti dagli strumenti finanziari.

■ RISCHIO DI MERCATO

Rischio di perdite su posizioni in bilancio e fuori bilancio che possono derivare da sfavorevoli oscillazioni dei prezzi di mercato; le variabili che definiscono le tipologie di rischio in cui si articola il rischio di mercato sono: tassi di interesse (rischio di tasso), quotazioni di mercato (rischio di prezzo), tassi di cambio (rischio di cambio).

■ RISCHIO DI REGOLAMENTO

Rischio che si determina nelle transazioni su titoli qualora la controparte, dopo la scadenza del contratto, non adempia alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi in denaro dovuti.

■ RISCHIO DI TASSO

Rischio economico finanziario cui è esposta una istituzione creditizia in relazione ad una variazione dei tassi d'interesse, misurabile in termini di variazioni potenziali dei margini d'interesse futuri o del valore attuale del patrimonio netto (inteso come differenza tra il valore attuale delle attività fruttifere e passività onerose).

■ RISCHIO OPERATIVO

Rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale.

■ RISCHIO PAESE

Insieme di fattori di natura economica, finanziaria e politica che possono rendere difficoltosa la restituzione dei debiti contratti, da parte di clienti esteri affidati, indipendentemente dalla loro solvibilità individuale.

■ ROB (RISERVA OBBLIGATORIA)

Ammontare minimo che un ente creditizio deve detenere a titolo di riserva presso l'Eurosistema. L'ottemperanza a tale obbligo viene valutata sulla base della media dei saldi giornalieri su un periodo di mantenimento.

■ RWA (RISK WEIGHTED ASSETS)

Attività per cassa e fuori bilancio (derivati e garanzie) classificate e ponderate in base a coefficienti/ modelli legati ai rischi di credito, mercato e operativo. Le attività ponderate per il rischio determinano i requisiti patrimoniali richiesti alla Banca. La disciplina di Basilea II-III prevede due approcci per la determinazione degli RWA:

- Metodi standardizzati, basati su coefficienti di ponderazione (*risk weight*) definiti dalla normativa in funzione di specifici parametri dell'esposizione;
- Metodi interni, in cui i parametri di rischio sono stimati con modelli interni della banca, autorizzati dalla Banca Centrale.

■ SCORING

Sistema di analisi della clientela che si concretizza in un indicatore ordinale che misura il rischio di default.

- Per clienti aziendali si utilizzano dati finanziari, dati fondamentali banca e sistema;
- Per clienti privati si utilizzano dati anagrafici e fondamentali banca e sistema.

■ SEP (SUPERVISORY EXAMINATION PROGRAMMES)

Programma di revisione prudenziale, adottato dalle autorità competenti, per gli enti soggetti alla loro vigilanza. Tale programma tiene conto del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

■ SHORT TERM GAP

Misura della posizione di liquidità di breve periodo (tipicamente 1 mese), calcolato rapportando la somma di *inflow* cumulati relativi a poste patrimoniali a scadenza certa e

poste a vista e fuori bilancio secondo modelli comportamentali 1, 3, 6, 12 e 18 mesi) e titoli liquidi (es. titoli di stato) con la somma di *out flow* cumulati relativi a poste patrimoniali a scadenza certa e poste a vista e fuori bilancio secondo modelli comportamentali.

■ SIGNIFICANT BANKS

Banche direttamente soggette alla supervisione della ECB nell'ambito dell'SSM. Tali banche sono state identificate in base ai seguenti criteri: dimensione, importanza per l'economia dell'Unione Europea o per uno Stato Membro, volume di attività *cross-border*, richiesta o meno di aiuti all'ESM. In particolare una banca è considerata *Significant* se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- Il valore dell'attivo supera i € 30 miliardi;
- Il valore dell'attivo è superiore a €5 miliardi e contestualmente è superiore al 20% del prodotto interno lordo dello stato membro di appartenenza;
- Il valore dell'attivo supera i € 5 miliardi ed il rapporto tra le attività *crossborder* e il totale dell'attivo è superiore al 20%;
- La banca ha ricevuto assistenza diretta dall'ESM;
- La banca è tra le tre più significative banche del paese di appartenenza.

La lista aggiornata delle *Significant Banks* è stata pubblicata dall'ECB in data 4 settembre 2014 nel documento "The list of significant supervised entities and the list of less significant institutions".

Link al documento:

<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ssm-listofsupervisedentities1409en.pdf>

■ SMP (SECURITIES MARKET PROGRAMME)

È un programma di intervento della ECB nel mercato obbligazionario pubblico e privato (Es. attraverso acquisto di titoli di stato) per dare ossigeno ai Paesi con elevati livelli di indebitamento, avviato nel maggio 2010 e terminato nel settembre 2012. L'obiettivo era ristabilire appropriati meccanismi di trasmissione della politica monetaria, per arrivare a una stabilità dei prezzi nel medio periodo.

■ SREP (SUPERVISORY REVIEW EVALUATION PROCESS)

Processo individuato dalla disciplina di Basilea II e normato da apposite guide operative attraverso il quale l'NCA verifica l'adeguatezza dell'ICAAP predisposta da ciascuna banca. Dalla consultazione EBA sta emergendo la possibilità di estendere l'analisi alla *governance* e ai *business model*.

■ SRM (SINGLE RESOLUTION MECHANISM)

L'SRM è un meccanismo che complementa l'SSM e garantisce che se una banca (soggetta all'SSM) affronta serie difficoltà finanziarie, la gestione della crisi può essere gestita in modo efficiente con costi minimi per i contribuenti e l'economia reale. Il regolamento sull'SRM è stato approvato in via definitiva ed è entrato in vigore il 19 agosto 2014.

■ SSM (SINGLE SUPERVISORY MECHANISM)

La Banca centrale europea (ECB) si prepara ad assumere nuovi compiti in materia di vigilanza bancaria. L'SSM darà vita a un nuovo sistema di vigilanza bancaria costituito dalla ECB e dalle autorità nazionali competenti dei paesi partecipanti dell'Unione europea. Fra questi rientrano sia gli Stati membri dell'EU la cui moneta è l'euro, sia gli Stati

membri che non hanno adottato l'euro ma hanno comunque deciso di instaurare una cooperazione stretta nell'ambito dell'SSM. In virtù del Regolamento sull'SSM, adottato ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono attribuiti alla ECB compiti specifici inerenti alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Le principali finalità dell'SSM consistono nel salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo nonché nell'accrescere l'integrazione e la stabilità finanziaria in Europa. La ECB sarà preposta ad assicurare il funzionamento efficace e coerente dell'SSM, in cooperazione con le NCAs dei paesi partecipanti dell'EU. L'SSM entra in vigore il 4 novembre 2014 dopo un periodo preparatorio di circa un anno (*Comprehensive Assessment*).

Link al regolamento sull'SSM:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1024&from=IT>

■ STATIC BALANCE SHEET ASSUMPTION

Lo stress test EBA 2014 (parte del *Comprehensive Assessment*) è stato condotto utilizzando un'ipotesi di bilancio statico. Le attività e passività che scadono entro l'orizzonte temporale dell'esercizio devono essere sostituite con strumenti finanziari simili in termini di tipologia, qualità del credito e con la stessa vita residua in essere all'inizio dell'esercizio. Nessuna ipotesi di rientro a *performing* è prevista per gli attivi in default.

■ STRESS TEST EBA 2014

Il 29 aprile 2014 l'EBA ha fornito le indicazioni su come sarebbero stati svolti gli stress sul sistema creditizio della EU, i cui risultati sono stati pubblicati a fine ottobre 2014. La logica dello stress test è la seguente:

-
- L'EBA definisce per il periodo di riferimento 2014-2016 uno scenario avverso ed uno scenario base.
 - L'EBA chiede alle banche di simulare in base alla nota metodologica pubblicata in data 29 aprile gli effetti che gli scenari avrebbero sul bilancio delle banche;
 - Da tale simulazione potrebbero emergere eventuali fabbisogni di capitale aggiuntivo per ogni singolo istituto di credito sottoposto a valutazione;
 - In accordo con la ECB, l'EBA ha fornito la tempistica delle ricapitalizzazioni delle banche che non risultassero sufficientemente solide. Il deficit di capitale deve essere colmato entro 6 mesi per quanto riguarda le carenze individuate nello scenario base (CET1 minimo 8%) ed entro 9 mesi per quanto riguarda le carenze di capitale risultanti dallo scenario avverso (CET1 minimo 5.5%).

Link al manuale di stress test:

<https://www.eba.europa.eu/documents/10180/669262/Methodological+Note.pdf>

■ STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

Passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia, computabili nel Patrimonio Supplementare nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia. Con l'avvento di Basilea III tali strumenti, attualmente computabili nell'ambito di Basilea II, entro un limite del 15% del patrimonio di base, saranno progressivamente esclusi.

■ STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE

Ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sezione I, art. 3, della Circolare 263/06, gli strumenti innovativi di capitale erano definiti come quegli strumenti ibridi facenti parte del pa-

trimonio di base dotati di incentivi al rimborso anticipato. Nell'ambito di Basilea III sono stati sostituiti dai nuovi strumenti di *Additional Tier 1* (cfr. AT1), caratterizzati da una migliore capacità di assorbimento delle perdite.

■ SUPERVISORY CYCLE

Nel contesto dell'SSM, il processo di vigilanza degli enti creditizi può essere immaginato come un ciclo: le politiche di regolamentazione e vigilanza forniscono le basi per le attività di vigilanza e lo sviluppo di metodologie e standard di vigilanza. L'esperienza tratta dall'attuazione pratica delle metodologie e degli standard si riflette sulla pianificazione delle attività di vigilanza per il ciclo successivo.

■ SUPERVISORY DIALOGUE

Il *supervisory dialogue* è la fase finale del *Comprehensive Assessment* preventiva alla presentazione dei risultati. Il *Supervisory Dialogue* trova il suo punto focale nella *Supervisory Dialogue session*, un incontro di circa tre ore per ciascuna banca in cui sono anticipati i risultati parziali al fine di:

- Avere conferma dei numeri chiave;
- Discutere le principali evidenze e criticità.

A seguito della *Supervisory Session* ciascuna banca ha 48 ore per sottomettere le sue istanze/richieste di chiarimento. Il dialogo in oggetto è continuativo sino all'ultima settimana di ottobre, nella quale sono ufficializzati i risultati, prima alle banche, quindi ai mercati.

■ SUPERVISORY POLICIES

Il quadro normativo europeo in materia bancaria segue gli accordi di Basilea ed è armonizzato attraverso un corpus

unico di norme, che è applicabile a tutti gli enti finanziari nel mercato unico. In questo senso, la divisione *supervisory policies* della ECB contribuisce all'elaborazione di requisiti prudenziali obbligatori per le banche significative e meno significative, ad esempio per quanto attiene alle prassi di gestione dei rischi, ai requisiti patrimoniali e alle politiche e prassi retributive.

■ TLTRO (TARGETED LONG TERM REFINANCING OPERATION)

Operazioni di rifinanziamento a lungo termine per le banche con scadenza triennale, dove viene assegnata in asta liquidità in cambio di collaterale, spesso titoli di stato. Questo strumento è stato creato con l'obiettivo di stimolare ed incentivare le banche a fornire credito alle imprese, che sono i destinatari ultimi di tali fondi.

■ TOTAL CAPITAL RATIO

Coefficiente patrimoniale previsto dalla CRR, calcolato come rapporto tra il Patrimonio di Vigilanza e le attività di rischio ponderate (RWA). Esprime il grado di copertura patrimoniale delle attività di rischio detenute dalle banche.

■ TOTAL LOSS ABSORBING CAPACITY

Il *Financial Stability Board* (FSB) proporrà al G-20 del prossimo novembre un requisito di capitale minimo complessivo (TLAC - *Total Loss Absorbing Capacity*) per le G-SIB, da rispettare a partire dal 2019, atteso tra il 16% ed il 20% dei RWA e comunque pari ad almeno il doppio del requisito di *leverage*. Il limite sarà configurato come un requisito di Pillar I. Gli strumenti utilizzabili per il TLAC, in aggiunta agli *own funds* (capitale regolamentare) potrebbero limitarsi alle sole obbligazioni *Wholesale*

ed evitare il contagio sulle funzioni critiche, tra cui la raccolta *Retail*.

■ TRADING BOOK

Solitamente riferito a titoli o comunque a strumenti finanziari in genere, identifica la parte di tale portafoglio destinato all'attività di negoziazione.

Finito di stampare nel mese di marzo 2015

Intesa Sanpaolo S.p.A., nel rispetto dell'ambiente, ha stampato questo glossario su carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.

Dal 4 novembre 2014 è operativo il nuovo meccanismo unico di vigilanza (SSM – Single Supervisory Mechanism) affidato alla Banca Centrale Europea. Questa prima edizione del glossario del SSM fornisce una definizione dei principali termini tecnici su cui si basa la rivoluzione che tale meccanismo costituisce per il sistema bancario nazionale e per tutti i suoi attori, comprese le famiglie.